

Avv. Giuseppe Versace

Magistrature Superiori

Presidente dell'Associazione "Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale"

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna - Tel. 051.374634 - Cell. 349.2207586

Pec: giuseppe.versace@pecstudio.it - Email: avv.versacegiuseppe@gmail.com

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 700 E 669 QUATER C.P.C.
ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

IN RIASSUNZIONE DI CAUSA DINANZI AL GIUDICE DICHIARATO
COMPETENTE PER TERRITORIO

CON ISTANZA DI UDIENZA SCRITTA EX ART. 127 TER CPC - OPPURE COLLEGAMENTO DA REMOTO

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

(RICORSO IMMISSIONE IN RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO - DIRITTO ALLA SCELTA LEGGE 104/1992)

Per il **Prof. Vito RUSSOTTO**, nato il 26.09.1968 a Bisacquino (PA), ed ivi residente alla Via Decano Di Vincenti n. 205 (C.F.: RSSVTI68P26A882A), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 - P.e.c.: *giuseppe.versace@pecstudio.it*

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato in 00186 Roma, Via Dei Portoghesi n. 12 - Pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI

tutti i Dirigenti Scolastici, i quali saranno immessi in ruolo di dirigente scolastico a seguito del superamento del Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023, per l'anno scolastico 2024/2025, presso tutte le istituzioni scolastiche delle Regioni Lazio, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, a decorrere dal 1.9.2024 o successivamente.

IN PUNTO A:

Immissione nel ruolo di dirigente scolastico.
Diritto alla scelta della sede ex art. 33, comma 5, Legge n. 104/1992.

PREMESSO CHE

Il ricorrente in data 14.10.2024, depositava telematicamente ricorso presso il Tribunale di Termini Imerese, iscritto al n. 4195/2024, che di seguito si trascrive:

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 700 E 669 QUATER C.P.C.
ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

CON ISTANZA DI UDIENZA SCRITTA EX ART. 127 TER CPC - OPPURE COLLEGAMENTO DA REMOTO

CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

(con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/2014 c I bis)

(RICORSO IMMISSIONE IN RUOLO DI DIRIGENTE SCOLASTICO - DIRITTO ALLA SCELTA LEGGE 104/1992)

Per il **Prof. Vito RUSSOTTO**, nato il 26.09.1968 a Bisacquino (PA), ed ivi residente alla Via Decano Di Vincenti n. 205 (C.F.: RSSVTI68P26A882A), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 – P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 90141 Palermo, Via Valerio Villareale n. 6 – Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DI

tutti i Dirigenti Scolastici, i quali saranno immessi in ruolo di dirigente scolastico a seguito del superamento del Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023, per l'anno scolastico 2024/2025, presso tutte le istituzioni scolastiche delle Regioni Lazio, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, a decorrere dal 1.9.2024 o successivamente.

IN PUNTO A:

Immissione nel ruolo di dirigente scolastico.
Diritto alla scelta della sede ex art. 33, comma 5, Legge n. 104/1992.

PREMESSO CHE

1. Il **Prof. Vito RUSSOTTO** è stato (ed alla data di deposito del presente ricorso ancora formalmente è) docente di ruolo presso l'Istituto Istruzione Superiore "Don G. Colletto" di Corleone (PA), dall'1.09.2001 (doc. 1. Certificato di Servizio e Cedolino Paga rata di settembre 2024).

2. Il **Prof. RUSSOTTO** ha diritto ai benefici previsti della legge n. 104/1992 in quanto:

- ❖ Presta assistenza continuativa, globale, permanente ed in via esclusiva alla propria madre: xxx e residente a xxx, Via xxx, disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 così come da certificazione rilasciata dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap nella seduta del 02/05/2017 (doc. 2. Verbale Commissione medica signora xxx).
- ❖ Presta assistenza continuativa, globale, permanente ed in via esclusiva al proprio padre: xxx e residente a xxx, Via xxx, disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 così come da certificazione rilasciata dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap nella seduta del 13/09/2024 (doc. 3. Verbale Commissione medica signor xxx).

Inoltre la situazione familiare del **Prof. Russotto** è la seguente: deve assistere entrambi i genitori disabili con grave handicap, è l'unico figlio convivente con i propri genitori a xxx, in via xxx, oltre ad essere l'unico figlio (referente unico) che può dare assistenza continuativa, globale, permanente ed esclusiva alla propria madre xxx, ed al Padre xxx, entrambi portatori di handicap in situazione di gravità, legge 104/92 art.3 comma 3, (doc. 3.1. Dichiarazione della situazione familiare DS Vito Russotto), in quanto l'altro fratello, Russotto xxx, è impossibilitato, per motivi di lavoro e di lontananza, a prestare assistenza continuativa ai propri genitori disabili, essendo residente a xxx (Reggio Emilia) (doc. 4. Dichiarazione del signor Russotto xxx).

I genitori del ricorrente non sono ricoverati a tempo pieno presso strutture pubbliche o private.

Il **Prof. Russotto** beneficia della concessione dei permessi ex art.33 legge 104/92, per l'assistenza a entrambi i genitori disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92. Pertanto ha il diritto a scegliere, la sede di lavoro disponibile più vicina al domicilio dei propri genitori disabili da assistere.

3. La presente difesa fa presente che la moglie del ricorrente, la Prof.ssa xxx, è docente presso l'IISS "xxx" di xxx, e usufruisce del permesso dei 3 giorni mensili (doc. 5. Decreto di concessione dei benefici legge 104/92), per prestare assistenza al padre, il signor Di Rosa Baldassare, in quanto è portatore di handicap in situazione di gravità (doc. 6. Verbale della Commissione medica di Palermo signor xxx).

4. Il ricorrente ha partecipato al Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023 (doc. 7. Domanda di partecipazione Concorso DS).

5. Il **Prof. Vito Russotto** in data 12.08.2024, su invito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che invitava i candidati utilmente collocati nei primi 519 posti (e quindi anche il ricorrente) ad indicare l'ordine di preferenza tra le 10 regioni disponibili tramite il servizio POLIS, indicava come ordine di preferenza con la seguente priorità: 1. Emilia Romagna. 2. Lombardia. 3. Piemonte. 4. Toscana. 5. Lazio. 6. Marche. 7. Veneto. 8. Liguria. 9. Friuli Venezia Giulia. 10. Sardegna (doc. 8. Ordine di preferenza).

6. Nel mese di Agosto 2024 è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali a.s 2024/2025 relativa al Concorso Dirigenti scolastici (DM 107/2023), che ha visto il ricorrente assegnato alla Regione Lombardia, che lo stesso aveva indicato alla posizione 2 (doc. 9. Assegnazione ai ruoli regionali a.s. 2024/2025).

7. L'U.S.R. per la Lombardia, invitava gli assegnati ai ruoli regionali della Lombardia, ad esprimere le proprie preferenze, delle sedi disponibili indicati dallo stesso Ufficio, in attesa di conoscere gli esiti della fase cautelare del contenzioso – instauratasi con i decreti presidenziali monocratici del TAR del Lazio rilasciati in merito alla procedura concorsuale di cui al DM n. 107/2023 (doc. 10. Indicazione preferenza sedi). Il Prof. Russotto, indicava l'ordine di preferenza come l'allegato (doc. 11. Elenco sedi).

8. Si evidenzia che il **Prof. Russotto** gode dei benefici della Legge 104/1992, in quanto la xxx, nata a xxx ed ivi residente in Via xxx, è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 a seguito di visita del 02.05.20217, dalla Commissione Medica Integrata Invalidi Civili di Corleone (PA), con la seguente diagnosi: *“Demenza senile con turbe del comportamento e perdita di autonomia”* (Cfr. doc. 2. Verbale Commissione medica xxx).

9. Inoltre in data **13.09.2024**, la Commissione Medica Integrata Invalidi Civili di Corleone (PA), ha riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, il Padre Russotto xxx, nato a xxx ed ivi residente in Via xxx, con la seguente diagnosi: *“Demenza senile grave, poliartropatia diffusa, insufficienza renale lieve”* (Cfr. doc. 3. Verbale Commissione medica Russotto xxx).

10. La presente difesa fa presente che in data **29.07.2024**, con decreto 32463, l'USR per la Sicilia indica le sedi con incarico in Presidenza (doc. 12. Decreto 32463 del 29.07.2024, incarico di presidenza), (doc. 12.1. Decreto 32463 del 29.07.2024, incarico di presidenza. Allegato).

11. Ancora l'USR per la Sicilia, in data **31.07.2024**, con decreto n. 32780 del 31.07.2024, indicava le Operazioni di attribuzione degli incarichi di reggenza ai Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2024/2025 – Modalità di presentazione delle istanze di disponibilità – Criteri di attribuzione (doc. 13. Decreto n. 32780 del 31.07.2024 – incarichi in reggenza).

Stranamente ed in violazione della normativa sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione, l'USR per la Sicilia, per l'anno scolastico 2024/2025, non ha pubblicato il decreto con le sedi scolastiche che verranno date in reggenza.

12. La presente difesa, fa presente all'Ill.mo Tribunale adito, che dopo numerose certosine ricerche, ha smascherato l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, NON ESSENDO STATO TRASPARENTE, come prevede la legge, rinvenendo tutte le sedi vacanti e disponibili ed in reggenza, che sono state pubblicate, dai vari Ambiti Territoriali Siciliani.

13. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Agrigento, con decreto n. 13522 del 28.08.2024, pubblicava gli incarichi di reggenza dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2024/2025, dall'1.9.2024 al 31.08.2025 (doc. 14. Decreto n. 13522 del 28.08.2024), come specificato nel seguente specchietto:

INCARICHI AGGIUNTIVI DI REGGENZA - A. S. 2024/2025				
CODICE MECCANOGRAFICO	ISTITUZIONI SCOLASTICHE DISPONIBILI A.S. 2024/2025	COMUNE SEDE ISTITUZIONE SCOLASTICA DISPONIBILE A.S. 2024/2025	DIRIGENTE SCOLASTICO IN REGGENZA A.S. 2024/2025	MOTIVAZIONE
AGIC812006	I.C. "A. MANZONI"	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	PROVENZANO ROSARIA	CONFERMA REGGENZA SECONDO ANNO
AGIC826004	IC "A.G. RONCALLI"	BURGIO	PILATO PATRIZIA	VICINIORIETÀ SEDE DI RESIDENZA
AGIC82800Q	IC "S.G. BOSCO"	CAMPOBELLO DI LICATA	GIGLIA MARILENA	VICINIORIETÀ SEDE DI TITOLARITÀ E DI RESIDENZA
AGIC81000E	I.O. "L. PIRANDELLO"	LAMPEDUSA E LINOSA	RUSSO ALFIO	VICINIORIETÀ SEDE DI TITOLARITÀ E DI RESIDENZA ANZIANITÀ DI SERVIZIO (A PARITÀ DI CONDIZIONI CON ALTRI RICHIEDENTI)
AGIS013006	I.I.S. "F. RE CAPRIATA"	LICATA	PORRELLO AMELIA	CONFERMA REGGENZA SECONDO ANNO
AGIC85700Q	IC "F. CRISPI"	RIBERA	FERRANTELLI SANTA	VICINIORIETÀ SEDE DI RESIDENZA

14. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, con decreto n. 17370 del 28.08.2024, pubblicava gli incarichi di reggenza dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2024/2025, dall'1.9.2024 al 31.08.2025, (doc. 15. Decreto n. 17370 del 28.08.2024), come specificato nel seguente specchio:

SEDI VACANTI E DISPONIBILI

Provincia	Codice	Denominazione	Comune
Caltanissetta	CLIC80400G	I.C. "VALLELUNGA-MARIANOPOLI"	VALLELUNGA PRATAMENO
Caltanissetta	CLIC81000V	I.C. "S. QUASIMODO"	GELA
Caltanissetta	CLIC81100P	I.C. "G. VERGA"	GELA
Caltanissetta	CLIC83100X	I.C. "DON L. MILANI"	GELA
Caltanissetta	CLIC81600T	I.C. "MAZZARINO"	MAZZARINO
Caltanissetta	CLIS00900V	I.I.S. "A. DI ROCCO"	CALTANISSETTA
Caltanissetta	CLPC02000X	LICEO CLASS.-LING.-COREUT. "R. SETTIMO"	CALTANISSETTA

SEDI IN REGGENZA

Codice	Denominazione	Comune	
CLIC80400G	I.C. "VALLELUNGA-MARIANOPOLI"	VALLELUNGA PRATAMENO	SALVATORE PARENTI
CLIC81000V	I.C. "S. QUASIMODO"	GELA	MAURIZIO GIUSEPPE TEDESCO
CLIC81100P	I.C. "G. VERGA"	GELA	VIVIANA GRAZIA ALDISIO
CLIC83100X	I.C. "DON L. MILANI"	GELA	CARMELINDA BENTIVEGNA
CLIC81600T	I.C. "MAZZARINO"	MAZZARINO	ADRIANA QUATTROCCHI
CLIS00900V	I.I.S. "A. DI ROCCO"	CALTANISSETTA	LAURA ZURLI
CLPC02000X	LICEO CLASS.-LING.-COREUT. "R. SETTIMO"	CALTANISSETTA	LOREDANA SCHILLACI

15. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Palermo, con decreto n. 20335 del 29.08.2024, pubblicava gli incarichi di reggenza dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2024/2025, dall'1.9.2024 al 31.08.2025 (doc. 16. Decreto n. 20335 del 29.08.2024), come specificato nel seguente specchio:

Codice I.S. reggenza	Denominazione I.S. reggenza	Comune I.S. reggenza	Cognome	Nome	Motivazione
PAEE03200B	D.D. F. ORESTANO - PA	PALERMO	Benanti	Alessandra	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC81000C	I.C. CAMPOFELICE DI ROCCELLA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	Bellavia	Maria	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC812004	I.C. CIMINNA -DON RIZZO	CIMINNA	Lascari	Giovanna	Conferma reggenza
PAIC817007	I.C. BEATO DON PINO PUGLISI	VILLAFRATI	Buttiglieri	Maria	Conferma reggenza
PAIC818003	I.C. POLLINA/S.MAURO CASTELVERDE	POLLINA	Sauro	Ignazio	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC81900V	I.C. CALTAVUTURO - G. ODDO	CALTAVUTURO	Vento	Salvatore	Rotazione/viciniorità
PAIC82300E	I.C. CHIUSA/SCLAFANI - G. REINA	CHIUSA SCLAFANI	Notaro	Claudia	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC825006	I.C. MONTEMAGGIORE BELSITO	MONTEMAGGIORE BELSITO	La Mendola	Antonino	Conferma reggenza
PAIC83000N	I.C. PETRALIA SOPRANA	PETRALIA SOPRANA	Celestri	Alberto	Rotazione/viciniorità
PAIC838008	I.C.S. "EMANUELE VENTIMIGLIA"	BELMONTE MEZZAGNO	Russo	Giuseppe	Conferma reggenza
PAIC840008	I.C. CAMPOREALE	CAMPOREALE	Di Maggio	Maria Rita	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC8100E	I.C. PIANA DEGLI ALBANESE	PIANA DEGLI ALBANESE	Roccamatì	Patrizia	Conferma reggenza
PAIC88200A	I.C. PRIZZI	PRIZZI	Zambito	Giuseppe	Rotazione/viciniorità
PAIC884002	I.C.S. SAN GIUSEPPE JATO/S.CIPIRELLO	SAN GIUSEPPE JATO	Ciravolo	Salvatore	Conferma reggenza
PAIC8A000C	I.C. RITA LEVI MONTALCINI - PA	PALERMO	Maffey	Evelina	Conferma reggenza
PAIC8A2004	I.C. SILVIO BOCCONE - PA	PALERMO	Crimi	Daniela	Rotazione/anzianità di servizio
PAIC8A900V	I.C. G. VASI	CORLEONE	Inglima	Elisa	Conferma reggenza
PAIC8AF00B	I.C. CACCAMO - G. BARBERA	CACCAMO	Anello	Marilena	Conferma reggenza
PAIC8AH003	I.C. CASTELBUONO-F.MINA'PALUMBO	CASTELBUONO	Cancla	Antonella	Conferma reggenza
PAIC8BC00E	I.C. G. FALCONE - CARINI -	CARINI	Guercia	Pasqualina	Conferma reggenza
PAIC8BD00A	I.C. COLLESANO	COLLESANO	Piccirro	Sergio	Anzianità di servizio
PAIC8BL00E	I.C. VILLABATE 1	VILLABATE	Gilluffo	Anna Maria	Rotazione/Viciniorità
PAIS041008	I.I.S. F.PAOLO CASCINO (EX III ALBERGH)	PALERMO	Greco	Melchiorra	Conferma reggenza
PAIS018007	I.I.S. P. DOMINA PETRALIA SOTTANA	PETRALIA SOTTANA	Pecoraro	Vito	Conferma reggenza
PAPM12000E	ISTITUTO MAGISTRALE DI CACCAMO	CACCAMO	Graziano	Patrizia	Conferma reggenza
PAPC16000R	LICEO SCIENTIFICO SAVERIO PROFETA	USTICA	Guzzetta	Santa	Rotazione
PAIC890009	I.C. POLITEAMA - PA	PALERMO	Granozzi	Giuseppe	Conferma reggenza
PAIC861009	I.C. CARINI - LAURA LANZA	CARINI	Raineri	Antonina	Rotazione
PAIC855002	I.C. RENATO GUTTUSO	PALERMO	Maniscalco	Margherita	Rotazione/viciniorità

16. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa, con decreto n. 3909 del 28.08.2024, pubblicava gli incarichi di reggenza dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2024/2025, dall'1.9.2024 al 31.08.2025 (doc. 17. Decreto 3909 del 28.08.2024), come specificato nel seguente specchio:

Istituzione scolastica assegnata	Dirigente scolastico reggente
IC Caruano di Vittoria	DS Anna Caratozzolo
IC Psaumide Camarinense di Santa Crice Camerina	DS Grazia Basile

17. Inoltre nel sotto elencato specchietto sono elencate tutti i posti vacanti e disponibili ed in reggenza dei sopra citati ambiti Territoriali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Palermo e Ragusa (doc. 18. Tutte le sedi vacanti e disponibili ed in reggenza Regione Sicilia):

	Provincia	Codice	Denominazione	Comune	Scuola senza Dirigente titolare al 1/9/2024
1	Agrigento	AGIC81000E	IC - L. PIRANDELLO	LAMPEDUSA E LINOSA	X
2	Agrigento	AGIC812006	IC - A. MANZONI	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	X
3	Agrigento	AGIC826004	IC - A.G. RONCALLI	BURGIO	X
4	Agrigento	AGIC82800Q	IC - S.G. BOSCO	CAMPOBELLO DI LICATA	X
5	Agrigento	AGIS013006	IIS - F. RE CAPRIATA	LICATA	X
6	Caltanissetta	CLIC80400G	I.C. "VALLELUNGA-MARIANOPOLI"	VALLELUNGA PRATAMENO	X
7	Caltanissetta	CLIC81000V	I.C. "S. QUASIMODO"	GELA	X
8	Caltanissetta	CLIC81100P	I.C. "G. VERGA"	GELA	X
9	Caltanissetta	CLIC81600T	I.C. "MAZZARINO"	MAZZARINO	X
10	Caltanissetta	CLIC83100X	I.C. "DON L. MILANI"	GELA	X
11	Palermo	PAEE012006	D.D. F. SAVERIO CAVALLARI - PA	PALERMO	X
12	Palermo	PAEE03200B	D.D. F. ORESTANO - PA	PALERMO	X
13	Palermo	PAIC81000C	I.C. CAMPOFELICE DI ROCCELLA	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	X
14	Palermo	PAIC812004	I.C. CIMINNA - DON RIZZO	CIMINNA	X
15	Palermo	PAIC817007	I.C. BEATO DON PINO PUGLISI	VILLAFRATI	X
16	Palermo	PAIC818003	I.C. POLLINA/S.MAURO CASTELVERD	POLLINA	X
17	Palermo	PAIC81900V	I.C. CALTAVUTURO -G. ODDO	CALTAVUTURO	X
18	Palermo	PAIC82300E	I.C. CHIUSA/SCLAFANI - G. REINA	CHIUSA SCLAFANI	X
19	Palermo	PAIC825006	I.C. MONTEMAGGIORE BELSITO	MONTEMAGGIORE BELSITO	X
20	Palermo	PAIC83000N	I.C. PETRALIA SOPRANA	PETRALIA SOPRANA	X
21	Palermo	PAIC838008	I.C.S. "EMANUELE VENTIMIGLIA"	BELMONTE MEZZAGNO	X
22	Palermo	PAIC840008	I.C. CAMPOREALE	CAMPOREALE	X
23	Palermo	PAIC88100E	I.C. PIANA DEGLI ALBANESI	PIANA DEGLI ALBANESI	X
24	Palermo	PAIC88200A	I.C. PRIZZI	PRIZZI	X
25	Palermo	PAIC884002	I.C.S.GIUSEPPE JATO/S.CIPIRELLO	SAN GIUSEPPE JATO	X
26	Palermo	PAIC897004	I.C. GIULIANA SALADINO - PA	PALERMO	X
27	Palermo	PAIC8A900V	G. VASI	CORLEONE	X
28	Palermo	PAIC8AF00B	I.C. CACCAMO - G. BARBERA	CACCAMO	X
29	Palermo	PAIC8AH003	I.C. CASTELBUONO-F.MINA'PALUMBO	CASTELBUONO	X
30	Palermo	PAIC8AJ008	I.C. CEFALU' - NICOLA BOTTA	CEFALU'	X
31	Palermo	PAIC8BC00E	I.C. G. FALCONE - CARINI -	CARINI	X

32	Palermo	PAIC8BD00A	COLLESANO	COLLESANO	X
33	Palermo	PAIC8BL00E	I.C. VILLABATE 1	VILLABATE	X
34	Palermo	PAIS018007	I.I.S. P. DOMINA PETRALIA SOTTANA	PETRALIA SOTTANA	X
35	Palermo	PAIS041008	F.PAOLO CASCINO (EX III ALBERGH)	PALERMO	X
36	Palermo	PAPM12000E	ISTITUTO MAGISTRALE DI CACCAMO	CACCAMO	X
37	Palermo	PAPS26000R	LICEO SCIENT. -SAVERIA PROFETA DI USTICA	USTICA	X
38	Ragusa	RGIC80600G	S.A.GUASTELLA	CHIARAMONTE GULFI	X
39	Ragusa	RGIC81400E	PSAUMIDE CAMARINENSE	SANTA CROCE CAMERINA	X
40	Ragusa	RGIS012003	G.MARCONI.	VITTORIA	X

18. Il ricorrente, per non pregiudicare l'esito del concorso che l'ha visto vincitore, sicuramente accetterà l'incarico dirigenziale presso l'USR Lombardia, come da elenco dove sono state indicate le sedi Lombarde prescelte (Cfr. doc. 11. Elenco sedi), unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, ivi compresa la certificazione riguardante i diritti ex Legge 104/1992.

19. Tuttavia l'assegnazione disposta dal Ministero convenuto presso la Regione Lombardia è palesemente illegittima, in quanto è, con ogni evidenza, incompatibile con la necessità di assistere la Madre ed il Padre, e quindi svuota totalmente l'effettività della disciplina di cui alla l. 104/1992, godendo peraltro il ricorrente, già prima della predetta assegnazione, dei

benefici previsti dalla legge 104/1992, in forza del giudizio della commissione medica del 02.05.2017.

20. I candidati individuati come assegnatari delle sedi della Regione Lombardia (al quale è stato, illegittimamente, assegnato il ricorrente) saranno convocati per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, entro fine del mese di ottobre 2024, in quanto il Tar ha confermato la graduatoria relativa ai ruoli di Dirigenti scolastici (Cfr. doc. 9. Assegnazione ai ruoli regionali a.s 2024/2025).

21. In vista delle effettive prese di servizio alle quali i vincitori di concorso saranno chiamati a brevissimo tempo (non solo presso la Regione Lombardia), il che comprometterebbe irrimediabilmente il diritto del Prof. Russotto ad essere assegnato presso una sede vacante e libera in Sicilia vicina al luogo (Bisacquino) dove sono residenti la Madre ed il Padre, con lui conviventi, con disabilità grave e bisognosi di assistenza, **si evidenzia che l'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Vasi" di Corleone (PA) (codice meccanografico PAIC8A900V) e l'Istituto Comprensivo Chiusa/Sclafani – G. Reina di Chiusa Sclafani (PA) (codice meccanografico PAIC82300E), sono stati dati in reggenza**, quindi il Prof. Russotto è costretto ad adire in via d'urgenza codesto Tribunale per le seguenti ragioni di

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo "Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi".

Il presente ricorso ha per oggetto l'assegnazione alle Regioni dei Dirigenti Scolastici vincitori di concorso, dunque, un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito di precedente instaurazione del rapporto di pubblico impiego.

A parere del **Consiglio di Stato**¹, invero, *"La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa"*.

In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la **Corte di Cassazione SS.UU.** ², secondo cui: *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive*

¹ Consiglio di Stato, sentenza n. 3415/2015.

² Corte di cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756/2014.

modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”.

D'altronde per consolidata e autorevole giurisprudenza la competenza della Giustizia amministrativa in materia di concorsi si estende dalla pubblicazione del bando sino alla formazione ed approvazione delle graduatorie, lasciando il passo alla Giustizia ordinaria per tutto quel che ne consegue a partire dalla successiva fase del reclutamento mediante scorrimento delle stesse (v. ex multis Cassazione civile sez. un., 28.05.2012, n. 8410; Cassazione civile sez. un., 23.09.2013, n. 21671; Cassazione civile sez. un., 06.05.2013, n. 10404).

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la sede di titolarità dell'odierno ricorrente è presso l'Istituto Istruzione Superiore “Don G. Colletto” di Corleone (PA).

L'articolo 413 comma 5 c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello, cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma “stabilmente ed organicamente assegnato” (**Tribunale di Agrigento ordinanza 27.09.2006 – Trib. di Roma 11.12.2003, Trib. di Firenze 20.3.2001**).

La giurisprudenza della **Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22.02.2010 n. 4172)** è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il **Tribunale di Termini Imerese**, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, il ricorrente presta servizio presso l'Istituto Istruzione Superiore “Don G. Colletto” di Corleone (PA), il cui circondario ricade sotto la competenza territoriale del **Tribunale di Termini Imerese**.

NEL MERITO

All'uopo si osserva che la **Corte di Cassazione (sent. n. 24015 del 2017, sent. n. 25379 del 2016, sent. n. 9201 del 2012)** ha ribadito in materia la necessità di una interpretazione normativa compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap, con l'esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni.

Con la **recente sentenza n. 6150/19 la Cassazione** ha confermato che secondo l'art. 33, co 5, L.104/92, il diritto del lavoratore che assiste un portatore di handicap grave è esercitabile anche in costanza di rapporto e non soltanto al momento dell'assunzione; proprio per la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previste dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU.

La legge n. 104 del 1992, art.33,co 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000 e, successivamente dall'art. 24, co 1, lett. b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede espressamente che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap grave, coniuge o parente affine entro il secondo grado *“ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*. Tale norma trova applicazione anche per il personale di cui al testo unico in materia di istruzione, come disposto dall'art. 601 D. Lgs. 297/94.

Nel caso in esame, risulta violato il diritto del ricorrente nella fase di assegnazione della sede, a seguito un provvedimento negativo del Ministero convenuto assolutamente frustrante dei diritti del Dirigente, della propria famiglia e della Madre e Padre invalidi.

L'ART. 33 LEGGE N. 104/92. L'INCISO “OVE POSSIBILE” PONE L'ONERE DELLA PROVA IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE.

La **Corte di Cassazione (sent. n. 24015 del 2017, sent. n. 25379 del 2016, sent. n. 9201 del 2012)** ha ribadito in materia la necessità di una interpretazione normativa compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap, **con l'esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili** per lo svolgimento delle mansioni. Il diritto del lavoratore con handicap grave è esercitabile anche in costanza di rapporto e non soltanto al momento dell'assunzione; proprio per la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previste dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU.

La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente adattata a Strasburgo il 13 dicembre 2007 – all'art. 26 (Inserimento dei disabili) stabilisce che: *“L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.”* A questa Carta l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei Trattati (**Corte Cost. sent. n. 135 del 2002, n. 393e n. 394 del 2006; Corte Cost. sent. n. 349 del 2007, n. 251 del 2008**).

E' in capo ai resistenti provare tale cogente impossibilità del concreto esercizio del diritto ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992, o quanto meno della minusvalenza del diritto del ricorrente, rispetto ai diritti di altri soggetti contrapposti.

Sussiste, pertanto, il documentato diritto del lavoratore ad essere assegnato innanzitutto nella Regione Sicilia, quale sede di lavoro e, quindi, a prestare servizio nel profilo di Dirigente Scolastico in un'istituzione scolastica della Regione suddetta, al fine di poter continuare a prestare l'assistenza continuativa alla Madre ed al Padre invalidi, in quanto ci sono sedi vacanti e disponibili ed in reggenza, come evidenziato in premessa con i vari decreti che hanno pubblicato gli Ambiti Territoriali della Sicilia.

Per *facta concludentia*, l'USR Sicilia dimostra di avere ancora posti assegnabili come da elenco di scuole normodimensionate date in reggenza. Del resto, in questi anni, l'esecuzione delle **numerose** pronunce favorevoli per molti Dirigenti del concorso 2017, beneficiari dei diritti ex Legge 104/92, ha dimostrato la possibilità di rientrare nella propria regione di residenza, anche in Regione sicilia.

Inoltre nella sentenza **c.d. caso Dello Buono**, il Tribunale di Venezia ha affermato il principio secondo il quale le **sedi normodimensionate date in reggenza** sono da considerarsi **sedi disponibili** ed assegnabili a Dirigenti in titolarità.

Sul punto si evidenzia la recentissima **Ordinanza del 22.07.2023, del Tribunale di Vercelli, sez. Lavoro, dott.ssa Baici**: *“ha ordinato al MIM di disporre l’assegnazione del ricorrente ad una sede di servizio, nell’ambito della regione Campania, o di altra Regione limitrofa al luogo di residenza della persona disabile, tra quelle vacanti o disponibili (anche eventualmente in reggenza)”*.

QUANTO AL FUMUS BONI JURIS

A) Si è detto in premessa che il Prof. Russotto, quale docente presso l’Istituto Istruzione Superiore “Don G. Colletto” di Corleone (PA), era ed è titolare delle agevolazioni previste dalla l. n. 104/1992 (art. 33), in quanto il ricorrente assiste i genitori portatori di handicap in situazione di gravità.

Il ricorrente, naturalmente, persistendone i requisiti, e come ha formalmente rappresentato al Ministero resistente, rientra nell’ambito di applicazione di cui alla legge n. 104/1992 anche a seguito del superamento del concorso per dirigente scolastico, concluso con graduatoria approvata e pubblicata (Cfr. doc. 9. Assegnazione ai ruoli regionali a.s 2024/2025).

Senonché, il suo diritto ad essere assegnato, all’atto del conferimento dell’incarico di dirigente scolastico, presso la sede più vicina alla residenza della persona disabile da assistere (Bisacquino - PA) oppure (Corleone -PA), è stato illegittimamente e irragionevolmente disatteso dal Ministero convenuto.

L’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, prevede che *«il lavoratore di cui al comma 3»* (vale a dire il lavoratore *«che assiste persona con handicap in situazione di gravità»*) **«ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»**.

E’ pacifico che la norma si applichi sia nella fase di prima scelta della sede di servizio, all’atto dell’assunzione (come sarebbe nel caso di specie), sia nelle fasi successive, allorché il lavoratore chieda un trasferimento per assistere la persona con handicap in situazione di gravità (***ex multis, da ultimo Cass., sez. lav., 1 marzo 2019 n. 6150***).

Come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, l’art. 33 l. n. 104/1992 è norma *«a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti ed inerenti al diritto fondamentale delle persone disabili di ricevere adeguata assistenza dai propri familiari»* (di recente, in tal senso, per la giurisprudenza di merito, **Tribunale Latina, sez. lav., n. 2679 del 5 marzo 2019**).

Ancora, la giurisprudenza di legittimità, richiamando consolidati arresti della **Corte Costituzionale**, ha ribadito anche in tempi recentissimi che *«la previsione di cui al citato comma 5 dell’art. 33 [...] rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell’assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie “resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap” (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005); l’assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell’esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003); il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la*

quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi "ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico" (**Corte Cost. n. 213 del 2016; n. 138 del 2010**), ivi compresa appunto la comunità familiare; l'art. 33, comma 5 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinché quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza» (**Cass., sez. lav., 1.03.2019 n. 6150**).

Così richiamata la *ratio* e l'importanza, di preminente rilievo costituzionale, dell'art. 33 l. n. 104/1992, che induce la giurisprudenza ormai pacifica a ritenere sussistente il diritto anche in ipotesi di richiesta di trasferimento in corso di rapporto, a fortiori non si può dubitare (ed invero non si è mai dubitato) che lo stesso diritto debba essere garantito in occasione della scelta iniziale della sede di lavoro.

Ne consegue che, concluso il concorso pubblico ed approvata la graduatoria di merito, allorché l'ente debba procedere all'assegnazione delle sedi sul territorio nazionale, deve dare preminente rilievo ai diritti alle agevolazioni *ex lege* 104/1992 di cui si discute, ed assicurare quindi la precedenza nella scelta delle sedi a chi ha diritto ad usufruire delle stesse.

Nulla di tutto ciò è invece avvenuto.

Questa difesa sa bene che il diritto per cui è causa non è un "diritto incondizionato", in quanto la norma va temperata con le esigenze organizzative e di servizio del datore di lavoro pubblico (lo stesso art. 33, comma 5, legge 104/1992, infatti, parla di diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, "*ove possibile*"); **ma, come si dirà, tali esigenze organizzative e di servizio ostative all'applicazione dell'art. 33 l. n. 104/1992, che devono essere oggettive, serie e naturalmente provate dal datore di lavoro, con ogni evidenza non sussistono nel caso di specie.**

Ed infatti, le sedi vacanti e disponibili ed in reggenza nella Regione Sicilia sono ben 40 Sedi conosciute, come si evince dai vari decreti pubblicati dall'Ambito Territoriale di Agrigento (Cfr. doc. 14. Decreto n. 13522 del 28.08.2024), **dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna**, dove sono disponibili sede vacanti e disponibili ed in reggenze (Cfr. 15. Decreto n. 17370 del 28.08.2024), **dall'Ambito Territoriale di Palermo** (Cfr. 16. Decreto n. 20335 del 29.08.2024), ed infine **dall'Ambito Territoriale di Ragusa** (Cfr. doc. 17. Decreto 3909 del 28.08.2024).

Inoltre la presente difesa ha elaborato un elenco di tutti i posti vacanti e disponibili ed in reggenza della Regione Sicilia, per l'anno scolastico 2024/2025 (Cfr. 18. Tutte le sedi vacanti e disponibili ed in reggenza Regione Sicilia).

Ebbene, a fronte del numero di sedi vacanti e disponibili in Sicilia, ed anche a prescindere dal fatto che i candidati assegnati alla Regione Lombardia risultano in numero inferiore al numero delle sedi disponibili, si fa davvero fatica a ritenere che al ricorrente non potesse e non possa essere assegnata una sede nella Regione presso cui è residente la Madre ed il Padre, conviventi con il ricorrente, con disabilità grave da assistere, il più vicino possibile alla residenza di quest'ultimi; così come si fa davvero fatica a credere che tutti i candidati assegnati alla Regione Lombardia abbiano i requisiti per le agevolazioni previste dall'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992.

Non vi è dunque nessun legittimo, ragionevole, razionale e valido motivo ostativo all'effettività del diritto del Prof. Russotto, una volta concluso e vinto il concorso,

ad essere assegnato alla sede di lavoro più vicina alla residenza della Madre ed il Padre da assistere.

Il Ministero ha assegnato le Regioni di destinazione unicamente in ragione dell'ordine di posizionamento nella graduatoria, senza tenere in alcuna considerazione l'eventuale sussistenza, in capo ai candidati vincitori, del diritto alle agevolazioni previste dall'art. 33 l. n. 104/1992; in tal modo, la possibile e dovuta assegnazione di una sede in Sicilia al Prof. Russotto è stato preclusa in maniera irragionevole, oltre che illegittima, a prescindere da esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico (le sedi vacanti e disponibili erano molteplici, ma le stesse sono state assegnate pretermettendo, irrazionalmente ed in spregio ai principi di correttezza e buona fede, il diritto del ricorrente ex art. 33 l. 104/1992.

Solo successivamente, dopo aver proceduto alle assegnazioni delle Regioni sulla base del solo ordine di graduatoria, il Ministero riterrà di dover applicare la legge 104/1992: ma così facendo, ovviamente, il diritto è palesemente ed irrazionalmente violato, e del tutto svuotato di effettività: **una volta assegnato al ricorrente una sede in Lombardia, è evidente che il diritto a scegliere la sede più vicina al domicilio della persona da assistere diviene privo di effettività e sostanzialmente svuotato di garanzia e tutela in relazione a primari interessi della persona lavoratore.**

Ed infatti, come anticipato nelle premesse, è la stessa articolazione periferica Lombardia del Ministero che conferma, «nei casi in cui il domicilio dell'assistito risulti ubicato in comuni di regioni diverse dalla Lombardia», «l'impossibilità di determinazione di criteri oggettivi di viciniorietà delle sedi scolastiche piemontesi ai domicili suddetti», ritenendo «**oggettivamente impossibile applicare, in questi casi, il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere**», e "confessando" così, apertamente, che non si è data illegittimamente applicazione alcuna alla legge 104/1992.

oooOOOooo

B) Ma v'è di più.

E' utile infatti rammentare che l'art. 601, d.lgs. n. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), dispone che «*Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico*» (comma 1) e che «**Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità**» (comma 2). Sia i docenti, sia, per quanto più rileva in questa sede, i dirigenti scolastici, rientrano certamente tra il personale di cui al d.lgs. n. 297/1994.

Ora, fermo quanto detto sub A) circa la *ratio*, l'interpretazione e la rilevanza, anche costituzionale, dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, l'art. 601 d.lgs. n. 297/1994, appena citato, è davvero inequivocabile: prima di procedere alle nomine ed alle assegnazioni di sede, occorre che l'ente verifichi il possesso, in capo ai candidati da assumere, del diritto alle agevolazioni previste dagli artt. 21 e 33 l. 104/1992, i quali si applicano a tutto il personale scolastico, anche dirigenziale.

Tutto ciò non è avvenuto nella vicenda che ci occupa, in cui come detto prima sono state assegnate le regioni in base alla sola posizione in graduatoria; e, solo in un successivo momento, l'ente, tramite le sue articolazioni periferiche (gli Uffici scolastici delle Regioni di assegnazione), ha ritenuto di valutare, per l'individuazione della sede nella regione già assegnata, l'eventuale possesso dei diritti alle agevolazioni ex l. 104/92.

Del resto, se in virtù delle norme richiamate il personale ha precedenza, tra l'altro, all'atto della nomina in ruolo (art. 601, d.lgs. n. 297/1994), la regola sarebbe incompatibile con la possibilità di essere assegnato ad una sede oltremodo distante dal domicilio del soggetto assistito dal dipendente pubblico, proprio come avvenuto nel caso di specie, in cui la distanza tra la sede di servizio che sarà individuata per il ricorrente (Regione Lombardia) e la residenza dei propri genitori conviventi da assistere (Bisacchino - PA), **supera i 1.600 Km.**

oooOOOooo

C) Ad ulteriore conferma della rilevanza anche costituzionale e della preminenza dell'art. 33 comma 5 l. n. 104/1992, si veda, sempre nel settore della scuola, anche l'art. 399 del d.lgs. 297/1994, il quale, dopo aver previsto in generale la possibilità per i docenti a tempo indeterminato di chiedere il trasferimento in altra provincia dopo tre anni di servizio effettivo nella provincia di titolarità, precisa che la regola «*non si applica al personale di cui all' articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all' articolo 33 , comma 5, della medesima legge*».

Del resto, è ancora il caso di rilevare che in giurisprudenza, anche di recente, si afferma il principio secondo cui «*la disciplina di cui all'art. 33 l. n. 104/1992 risultando posta a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti ed inerenti al diritto fondamentale delle persone disabili di ricevere adeguata assistenza dai propri familiari, deve ritenersi lex specialis, quindi prevalente, sia rispetto alle norme di rango sublegislativo che prevedono vincoli di permanenza del DS presso l'istruzione scolastica, sia rispetto alla norma di cui all'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, che prevede un vincolo di inamovibilità pluriennale del dipendente. Deve infatti osservarsi che se non dovesse riconoscersi la suddetta prevalenza [...] si giungerebbe a privare - di fatto e nel concreto - il disabile della tutela effettiva il cui interesse è invece preminente oltre che esclusivo rispetto a quello dell'amministrazione e del richiedente*» (così **Tribunale di Latina, sez. lav., n. 2679 del 5 marzo 2019**).

La pronuncia, sebbene riguardi richiesta di trasferimento in corso di rapporto prima del decorso del termine minimo di permanenza nella sede, e non scelta della prima sede a seguito di superamento di nuovo concorso, pare assai pertinente nel presente giudizio riguardando proprio un Dirigente Scolastico, e confermando la preminenza dell'art. 33, comma 5 alla luce della stessa *ratio* della norma, tanto da concludere che il diritto in questione non possa essere negato nemmeno laddove sussista un vincolo di legge circa la permanenza presso la stessa sede.

Ne discende, insomma, che *oggi* il Ministero sta illegittimamente e senza un motivo ragionevole, in mancanza di preminenti esigenze della P.A., impedendo al ricorrente di scegliere una sede vicina alla residenza dei genitori disabili da assistere, come invece sancito dall'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, malgrado sia pacifico e documentale l'esistenza di sedi vicine vacanti e disponibili; ed invece *un domani*, beninteso solo ove vi saranno sedi disponibili (che oggi come visto certamente ci sono, mentre in futuro non si sa) il ricorrente potrebbe chiedere trasferimento anche prima del decorso del periodo di permanenza triennale generalmente previsto in tema di durata minima dell'incarico.

Il che pare a questa difesa costituire ulteriore argomento a riprova della "gratuita", irragionevole e illegittima violazione dell'art. 33, comma 5, che il Ministero convenuto sta commettendo in danno al Prof. Russotto Vito.

oooOOOooo

D) Alla luce di quanto precede codesto Tribunale dovrà quindi accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e comunque l'illegittimità dell'assegnazione del ricorrente ad una sede della Regione Lombardia, e per gli effetti, previa disapplicazione di ogni eventuale atto illegittimo presupposto, ordinare al Ministero convenuto di assegnare il Prof. Russotto, ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, presso una sede della Regione Sicilia, ed in particolare ad una sede del Comune di Bisacquino (PA) o comunque della provincia di Palermo, ove è residente la Madre ed il Padre conviventi, disabili del ricorrente, persone da assistere ai sensi della norma richiamata, se del caso disapplicando anche eventuali clausole ostative (nella specie, all'art. 15 commi 2 e 3) previste nel D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017.

QUANTO AL PERICULUM IN MORA

E) Nelle considerazioni che precedono è il *fumus boni iuris* del ricorso.

In ordine al requisito del *periculum in mora*, e quindi al danno grave ed irreparabile, lo stesso è palese e provato dal fatto che è in corso di definizione l'attribuzione delle sedi ai candidati vincitori, che tutti gli incarichi di dirigente scolastico (compreso quella della ricorrente, illegittimamente assegnata alla regione Lombardia) avranno decorrenza dalla fine del mese di ottobre 2024, come annunciato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, come indicato in premessa, e che sono **già stati individuati nei rispettivi Uffici Scolastici Regionale, per la successiva stipulazione del contratto individuale i candidati assegnati alle varie sedi della Regione Lombardia, ivi compresi quelli destinati ad una sede ricompresa indicata nella indicazione delle sedi, o comunque nel Comune di Bisacquino e Corleone, o nella Regione Sicilia, che per quanto già esposto spetterebbe al ricorrente, o comunque nella Provincia di Palermo.**

Per tale motivo, si formula espressa richiesta di una misura cautelare anche *inaudita altera parte*, essendo come detto l'iter previsto per l'assegnazione definitiva delle sedi a seguito dell'approvazione della graduatoria di merito, oramai avviato a rapidissima conclusione, si chiede l'assegnazione del ricorrente presso una sede disponibile nel Comune di Bisacquino o Corleone e nella Provincia di Palermo, oppure nell'intera Regione Sicilia in ogni caso più vicina alla residenza dei propri genitori con handicap grave da assistere. Le nomine presso le sedi scolastiche da parte degli USR dovrà avvenire entro la fine del mese di ottobre 2024 o successivamente a tale data.

E.1) A tal riguardo, si evidenzia al Giudice che, sebbene possa in astratto ritenersi che i candidati vincitori per cui è prevista l'assegnazione alla Regione Sicilia e nelle altre Regioni indicate dal ricorrente, possano assurgere al ruolo di eventuali controinteressati, tuttavia, **- e la circostanza appare dirimente per escludere l'esistenza di controinteressati/litisconsorti necessari -** si fa presente che **da un lato, alla data di deposito del presente ricorso, le sedi della Regione Sicilia, vacanti e disponibili date in reggenza sono ben 40 Sedi conosciute, come si evince dai vari decreti pubblicati dall'Ambito Territoriale di Agrigento (Cfr. doc. 14. Decreto n. 13522 del 28.08.2024), dall'Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, dove sono disponibili sede vacanti e disponibili ed in reggenze (Cfr. 15. Decreto n. 17370 del 28.08.2024), dall'Ambito Territoriale di Palermo (Cfr. 16. Decreto n. 20335 del 29.08.2024), ed infine dall'Ambito Territoriale di Ragusa (Cfr. doc. 17. Decreto 3909 del 28.08.2024).**

GIURISPRUDENZA DI MERITO RELATIVA AI DIRIGENTI SCOLASTICI - L. 104/1992

In data **25.09.2019** il Tribunale di Napoli Nord, con Ordinanza n. **49741/2019**, relativamente al Concorso dirigenti scolastici, riconosce il diritto ad avere una sede vicina al luogo di residenza per assistenza il familiare disabile. Nel ricorso proposto

dal Neo Dirigente Scolastico sono state sollevate diverse contestazioni anche in relazione alla normativa del bando di concorso che non consentiva ai candidati, prima dell'assegnazione della Regione, di poter evidenziare la presenza di eventuali esigenze riconducibili alla legge 104/1992.

Sul punto, il Giudice ha evidenziato come sia *“del tutto irragionevole, in quanto lesiva della primaria esigenza di tutela della persona con handicap grave, la disposizione dell'art. 15 co. 3 del bando cit., nella parte in cui prevede che l'applicazione dei benefici della legge 104/1992 possa avvenire solo in un momento successivo di “assegnazione della sede di servizio” e cioè quando il competente USR della Regione di assegnazione individui l'istituzione scolastica. E' invero, illogico non riconoscere le precedenze nella fase iniziale di assegnazione della Regione, limitando la tutela solo in questo più ristretto ambito regionale: risulta, difatti, del tutto indifferente per il lavoratore la scelta tra l'una e l'altra sede, in una Regione comunque distante dal domicilio del familiare da assistere”*.

In conclusione il Tribunale ha accertato il diritto del ricorrente e condannato il MIM ad assegnare alla medesima una sede di servizio viciniora al luogo in cui si trova il familiare portatore di handicap grave.

In data **29.10.2019**, il **Tribunale di Rovigo, sez. Lavoro, la Dott.ssa A. Paulatti**, con l'**Ordinanza Accoglimento totale n. 2108/2019**, ha stabilito che: *“... La giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite (Sentenza n. 7945 del 27/03/2008) ha avuto modo di chiarire che il diritto di cui sopra non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico - in un danno per l'interesse della collettività, gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto. Va sul punto rilevato, in fatto, che - pur essendosi costituita in giudizio l'amministrazione resistente - non risulta sviluppata alcuna circostanza ostativa al richiesta della parte ricorrente, sicché sembrano ricorrere i presupposti per l'applicazione del ricordato art. 33 comma 5 della L. 104/92, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che questo Giudice condivide e fa propria (in particolare Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 24015 del 12.10.2017) che ha precisato come le misure previste dall'art. 33 comma 5 si inseriscono in un complesso normativo riconducibile al principio sancito dall'art. 3, comma 2, della Costituzione, che devono trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà, anche alla luce della Carta di Nizza, che al capo 3 riconosce e rispetta i diritti dei disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'inserimento sociale e l'autonomia, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità datata 13.12.2006, ratificata dall'Italia con L. 18 del 2009 e dall'Unione Europea nel 2010. La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che la ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale induce a ritenere che nel necessario bilanciamento di interessi e di diritto del lavoratore e del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura costituzionale, dovranno necessariamente valorizzare le esigenze di cura del familiare disabile del lavoratore, evitando pregiudizi sulle condizioni di vita del disabile derivanti dal trasferimento del congiunto, ogni volta che le esigenze organizzative e produttive non risultino effettive e insuscettibili di essere diversamente soddisfatte, come non sembra essere nel caso di specie alla luce della sopra evidenziata mancata costituzione del Ministero e della conseguente mancata allegazione da parte del MIUR di condizioni ostative all'accoglimento dell'istanza della parte ricorrente. Deve dunque concludersi che come disposizione attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali l'art 33 comma 3 della L. 104/92 non sia derogabile dalla contrattazione collettiva, anche alla luce delle previsioni della disciplina speciale scolastica, in particolare dell'art. 601 del D. Lvo 297/94, che stabilisce che gli artt. 21 e 3 della L.*

104/92 si applicano al personale scolastico, determinando a precedenza all'atto della nomina in ruolo, all'assunzione non di ruolo e in sede di mobilità. Deve dunque, alla luce delle considerazioni finora svolte, ritenersi sussistente il fumus boni iuris della domanda attorea, e va altresì riconosciuta la sussistenza del periculum in mora, attesa la documentata situazione di figlio di genitore disabile della parte ricorrente, la distanza tra l'attuale sede di assegnazione e la residenza del disabile, che pregiudicherebbero nel corso del giudizio ordinario le esigenze di tutela sottese all'art. 33 della L. 104/92. Va dunque ordinato all'amministrazione resistente di rivalutare la domanda di assegnazione della parte ricorrente alla luce della precedenza di cui all'art. 33 comma 5 della L. 104/1992, adottando poi i provvedimenti conseguenti. P.Q.M. visti gli artt. 669 bis e 700 c.p.c., accoglie il ricorso e ordina all'amministrazione resistente di rivalutare la domanda di assegnazione della parte ricorrente alla luce della precedenza di cui all'art. 33 comma 5 della L. 104/1992, adottando poi i provvedimenti conseguenti”.

Il Tribunale di Bologna, Giudice del Lavoro, Dott.ssa M. L. Pugliese, con l'**Ordinanza Accoglimento totale n. 6788/2019 dell'8.10.2019**, ha stabilito che: “La norma su cui la ricorrente fonda l'asserito diritto all'assegnazione alla Regione Sicilia, in una sede il più possibile vicina al proprio domicilio – ossia l'art. 33 comma 5 della Legge 104/92 – stabilisce che il lavoratore che assista il genitore disabile ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Non si tratta, quindi, di un diritto potestativo, ma di un diritto condizionato alla concreta disponibilità di una sede tenuto conto dell'organizzazione del in situazione di handicap. Con riferimento specifico ai dirigenti scolastici, i vari contratti collettivi nazionali succedutisi nel tempo non hanno fatto alcun riferimento alle eventuali esigenze di familiari portatori di handicap. Ne discende che per i dirigenti scolastici, diversamente da quanto previsto per i docenti e il personale ATA, non avendo le norme pattizie previsto una disciplina specifica, occorre fare riferimento ai principi generali di cui alla Legge n. 104/1992. **La suprema Corte, nell'ordinanza emessa n. 6150/2019, ha statuito che l'art. 33 comma 5 cit. va interpretato nel senso che il diritto di assistere il familiare effetto da handicap grave può essere esercitato anche nel corso del rapporto di lavoro** in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e le esigenze di tutela a garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap. Ciò posto, nel caso in oggetto l'amministrazione ha applicato l'art. 15 del Bando che prevede l'applicazione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 possa avvenire solo quando il direttore generale dell'USR della Regione di assegnazione individui in un successivo momento la sede di servizio. L'applicazione di tale statuizione risulta illogica a fronte dell'interesse primario degno di tutela. **Inoltre, la disposizione di rango secondario, quale è la norma contenuta nel bando di concorso, non può violare la norma di rango primario e speciale della Legge n. 104/1992 che impone il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al proprio domicilio. Pertanto, osserva il tribunale, la tutela del diritto deve essere necessariamente anticipata alla fase di assegnazione della regione prescelta.** L'amministrazione resistente, pur costituendosi in giudizio, non ha dimostrato puntualmente l'indisponibilità del posto rivendicato dalla lavoratrice e neppure l'esistenza di esigenze di servizio impeditive dell'assegnazione del posto richiesto. Sussiste il periculum in mora, non essendo in contestazione che la ricorrente ha sempre beneficiato della legge n. 104/1992; ha comunque anche in questo giudizio comprovato lo stato di handicap grave del figlio assistito e le giustificazioni attuali di esigenze di assistenza che non consentono di tendere l'esito del giudizio di merito”.

In data **05.03.2019**, il **Tribunale di Latina, Sez. lavoro, Giudice dott.ssa Simona Marotta**, ha emesso l'**Ordinanza di accoglimento totale n. 2678/2019**, disponendo: “confermato che la tutela del diritto di assistere le persone disabili deve ritenersi *lex specialis*, quindi **prevalente**, non solo rispetto alle disposizioni che prevedono il vincolo triennale di permanenza del Dirigente Scolastico presso l'istituzione scolastica previsto nell'incarico dirigenziale ma anche rispetto alla norma di cui all'art. 35, co. 5 D.lgs n

165/2001 che prevede un vincolo di inamovibilità pluriennale del dipendente”. il Giudice ha dunque ordinato all’Amministrazione di inserire la ricorrente nel ruolo della Dirigenza scolastica della Regione Campania.

Come osservato dall’ordinanza del **Tribunale di Trani** ordinanza del 10.09.2020 (nel solco di **Tribunale Roma** 04.09.2019, e Tribunale Pistoia 24.10.2019), si deve escludere che l’assegnazione alla sede più vicina al domicilio del disabile sia “vincolata, oltre che alla vacanza del posto, anche dalla sua disponibilità, ossia sia soggetta alla volontà datoriale di coprire quel posto Tale duplice condizione è infatti prevista dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/01 in tema di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti, ma non dall’invocato articolo 33, comma 5, della legge n. 104/92 che contiene solo il riferimento al limite di cui all’inciso “ove possibile”, da interpretarsi nei termini di possibilità concreta ad effettuare il trasferimento.

Come già più volte ripetuto anche nel corso del presente atto, una disposizione di natura secondaria non può violare la norma di rango primario della Legge 104/1992 che impone "ove possibile" il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio della persona da assistere, ponendo come unico limite l'impossibilità derivante da esigenze economiche e organizzative, che nel caso di specie non sono state neppure richiamate dall'amministrazione.

Se così non fosse, e quindi si escludesse la possibilità del dirigente neoimpresso in ruolo di potersi avvicinare al domicilio della persona che assiste, si violano innanzitutto i fondamentali diritti costituzionali, ed in particolare il principio di uguaglianza di cui all’art. 3, comma 2, Cost., in quanto, per dirla con il **Tribunale di Torino**, si creerebbe una clamorosa “discriminazione ai danni dei disabili in quanto (si) nega ... al disabile quel doveroso trattamento preferenziale idoneo a consentirgli di beneficiare delle stesse opportunità di cui beneficiano le persone che non sono portatrici di handicap”. (v. **Tribunale Torino**, Sez. lav. 9.06.2017, n. 1248. V. anche **Tar Lazio**, sentenza n. 7104 del 3.06.2019).

Il data **27.01.2021 con Sentenza emessa dal Tribunale di Prato, Sez. lavoro - Giudice dott.ssa C. Mancini**, ha cambiando orientamento e ribaltando la decisione favorevole al Ministero dell’Istruzione, ha emesso sentenza favorevole, accogliendo tutte le tesi espresse negli atti difensivi allineandosi alla copiosa giurisprudenza sul punto, così statuendo: **“Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata quale Dirigente scolastico in una sede di lavoro vacante e disponibile più vicina al domicilio del familiare portatore di handicap grave; per l’effetto ordina alla Amministrazione convenuta di assegnare la ricorrente nei ruoli della Dirigenza scolastica della Regione Lazio ovvero di altra Regione, secondo l’ordine di preferenza espresso dall’istante nella domanda, salva la precedenza di altri soggetti dotati della medesima o poziore precedenza e, a parità di precedenza, di punteggio maggiore”**.

La **Corte d’Appello di Ancona, Sezione Lavoro, Sentenza n. 47/2021 del 28.01.2021**, ha rigettato l’appello del Ministero dell’Istruzione, confermando il diritto di precedenza della Dirigente Scolastica, ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, c. 3, al trasferimento nella sede più vicina al domicilio del disabile.

“La Corte ha stabilito che l’assegnazione va fatta preferibilmente su posti vacanti, con diritto di scelta in capo alla lavoratrice; in mancanza di tali posti, il trasferimento dovrà comunque essere attuato anche in sovrannumero.

Si aggiunga che, se da un lato la giurisprudenza richiamata nell’atto di appello ritiene che la vacanza del posto è presupposto indefettibile per il riconoscimento del diritto di cui all’art. 33 legge 104/1992, dall’altro va evidenziato che tale presupposto andava verificato, come

correttamente fatto dal giudice di prime cure, al momento dell'assegnazione della sede, avvenuta nella seconda fase di utilizzo della graduatoria, allorché a seguito della rinuncia di alcuni candidati questa veniva riaperta per l'assunzione dei soggetti posizionatisi dopo il numero 1985. Orbene, non è contestato dall'appellante e peraltro risulta dagli atti di causa (doc. 5 fascicolo di primo grado amministrazione appellante) che tra le sedi messe a disposizione dei candidati chiamati nella seconda fase risulta anche la Regione Molise assegnata al candidato collocato in posizione 1990, prima dell'Appellata collocata nella posizione 1996. Si ritiene, pertanto, che sussisteva il presupposto del posto vacante e disponibile, in quanto la stessa amministrazione aveva deciso per la sua copertura, mettendolo a disposizione dei candidati assunti nella seconda tornata.

Il Ministero aveva poi chiesto la nullità della pronuncia di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio. Al riguardo, la Suprema Corte in tema d'integrazione del contraddittorio nell'ambito di controversie analoghe ha sancito che l'integrazione è necessaria nel momento in cui si chiede la riformulazione della graduatoria (Cass. 17324/2005); al contrario, nel caso di specie, si lamenta la lesione del diritto a scegliere una sede prossima al congiunto assistito ai sensi della legge 104/92, con richiesta di trasferimento nella Regione Molise, senza pretesa di ottenere l'assegnazione di una determinata sede specifica. Cosicché non risultano determinati né determinabili, i dirigenti scolastici, assegnatari di sedi rispetto ai quali la presente pronuncia, ove di accogliente della domanda, produrrebbe effetti diretti. Peraltro, la possibilità di trasferire l'interessata, anche in soprannumero, esclude l'esigenza di integrazione del contraddittorio. Sul punto, ritiene il Collegio che, a fronte di un comportamento dell'amministrazione lesivo di un beneficio spettante al lavoratore, questi ha diritto ad ottenere il bene della vita illegittimamente sottratto a prescindere dagli assetti occupazionali, posti in essere dall'amministrazione in violazione delle norme primarie vigenti.

L'Amministrazione Scolastica sosteneva, che non vi fosse nessuna violazione della normativa sovranazionale e costituzionale, sussistendo un interesse pubblico al mantenimento dell'assegnazione della Dirigente sulla sede di prima assegnazione, in proposito la Corte d'Appello, ha specificato che: "va rilevato che l'interesse pubblico che deve essere posto in bilanciamento con la tutela della salute del disabile cui è finalizzata la disposizione di cui all'art. 33 legge 104/92 non può essere quello a mantenere l'interessata nella sede a lei assegnata nella Regione Marche, nel momento in cui tale assegnazione risulti essere stata illegittima, in quanto una simile interpretazione si risolverebbe nel consolidamento di una situazione *contra ius*, impedendo la tutela giurisdizionale del diritto vantato". Al contrario, l'interesse pubblico che va bilanciato con l'interesse tutelato dall'art. 33 legge 104/1992 deve essere quello sussistente al momento della scelta della sede, quando l'appellata chiede di esercitare il diritto all'assegnazione della sede più vicina al familiare disabile assistito.

Quanto alla normativa primaria di riferimento che doveva essere tenuta presente dal bando di concorso, come norma speciale ma pur sempre subordinata alla prima, pur essendo indubbio l'interesse dall'amministrazione a che la graduatoria di merito sia fatta valere per la scelta della sede nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost., è altresì vero che tale interesse va bilanciato con quello di eguale rango costituzionale della tutela della salute del disabile, cui è finalizzata la disposizione di cui all'art. 33 legge 104/1992.

Ebbene, come rilevato sia nella pronuncia impugnata sia negli altri precedenti di merito versati in atti, la giurisprudenza di merito e di legittimità è coerente nell'affermare che il

diritto di scelta della sede sancito dall'art. 33 citato non è un diritto assoluto, tanto che il legislatore ritiene che possa essere riconosciuto "ove possibile".

Tale ultimo inciso evoca la necessità di bilanciare l'interesse del privato cittadino e della tutela della salute del disabile assistito, sancito dall'art. 32 Cost, con l'interesse della parte datoriale al libero esercizio dell'attività economica, previsto dall'art. 41 Cost., che si unisce nel caso della pubblica amministrazione all'esigenza del buon andamento ed imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione tutelato dall'art. 97 Cost.

Per tali ragioni, la Cassazione ha ritenuto di affermare che il diritto (di cui all'art. 33 legge 104/92) non è assoluto e privo di condizioni ed implica un recesso del diritto stesso, ove risulti incompatibile con le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 1396/2006, 7945/2008, 585/2016).

La recente pronuncia di legittimità n. 6550/2019, ricordata anche nella sentenza di primo grado, ha, peraltro, sottolineato che grava sull'amministrazione l'onere di provare l'impossibilità di assegnare il dipendente in sedi in cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni.

Nel caso concreto, lo si ribadisce, la circostanza che l'amministrazione avesse indicato sedi nella Regione Molise da coprire con l'assunzione di candidati, tra cui la Dirigente Scolastica, avvenuta nella seconda tornata, fa ritenere sussistenti posti vacanti e disponibili su cui poteva essere esercitato il diritto alla scelta della sede sancito dall'art. 33 legge 104/1992. Né può sostenersi che tale norma di legge non possa trovare applicazione in presenza di altre disposizioni di norma primaria che disciplinano l'accesso tramite concorso, in particolare considerando l'art. 28 comma 1 DPR 487/1994, per il quale le amministrazioni provvedono ad immettere in servizio sulla base dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata. Ed infatti, trattasi di due disposizioni entrambe di rango primario che devono essere coordinate l'una con l'altra. Il coordinamento, in particolare, viene effettuato nell'ambito della scuola dall'art. 601 del d.lgs. 297/1994, testo unico in materia di istruzione, il quale, al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 «si applicano al personale di cui al presente testo unico», mentre, al secondo comma, dispone che tali norme «comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità».

Si deve, pertanto, concludere che **l'art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992**, per il quale il dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità **«ha diritto o scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»** è pienamente applicabile nel caso di specie ed integra una disposizione di legge imperativa, che non può in alcun modo essere derogata dal bando di concorso. Trattandosi di norma che è espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie «resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap» (Corte Cost. 213/2016, 19/2009, 233/2005). L'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità ed idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica [Corte Cost. n. 213/2016; n. 158/2007 e n. 350/2003]. A fronte di tale chiaro impianto normativo deve ritenersi nulla per contrasto con norma imperativa la disposizione del bando di concorso di cui all'art. 15, commi 2 e 3 per la quale: "I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi

all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR. ... Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992".

Pertanto, ritenuta la piena applicabilità del disposto dell'art. 33 legge 104/1992 sin dalla scelta degli ambiti regionali, va rilevato che l'amministrazione non ha individuato alcun interesse pubblico che verrebbe leso dall'esercizio del diritto di scelta della sede prima dell'assegnazione dell'ambito regionale. A tale proposito non può avere rilievo la circostanza che la graduatoria in esame è nazionale, elemento che al contrario avvalorava l'esigenza di esercitare il diritto di cui all'art. 33 legge 104/1992 prima dell'individuazione della Regione di destinazione, rischiando in caso contrario di vanificare del tutto l'interesse del disabile, in assenza di un interesse contrario in capo all'amministrazione procedente. Ed infatti, tutti i candidati che si decide di assumere, sono stati ritenuti idonei ad occupare uno dei posti vacanti e disponibili individuati dall'amministrazione, sicché è indifferente, in assenza di diversa allegazione e prova della datrice di lavoro, quale candidato venga destinato ad un ambito territoriale piuttosto che ad un altro.

Né una simile operazione rendeva necessario stilare due distinte graduatorie, essendo sufficiente che nella medesima graduatoria si desse precedenza nella scelta a chi potesse vantare il diritto di precedenza per cui è causa.

Ancora si osserva che la precedenza nella scelta conferita sia in sede di assegnazione del ruolo regionale sia in sede di assegnazione della sede all'interno di tale ambito, non implica una duplicazione di benefici, in quanto il diritto vantato è sempre il medesimo, per tutelare il quale è necessario assicurare la scelta con precedenza in entrambe le fasi distinte con cui l'amministrazione ha assegnato le sedi vacanti e disponibili, ossia assegnazione dell'ambito regionale e assegnazione all'interno di esso della singola sede di destinazione.

Ed infatti, l'interpretazione sostenuta nell'atto di appello determinerebbe un vulnus per l'interessato che non potrebbe essere affatto recuperato con l'esercizio del diritto di scelta nella fase di assegnazione della singola sede nell'ambito regionale, in quanto una volta assegnato ad una regione molto distante dal domicilio del familiare da assistere, la scelta di una sede o dell'altra nell'ambito di tale regione è del tutto irrilevante per il lavoratore. Pertanto, o il diritto di precedenza viene riconosciuto in relazione ad entrambe le fasi o il diritto in oggetto rischia di essere gravemente compromesso.

La Corte d'Appello di Ancona, infine, ha disatteso anche la motivazione del Ministero in quanto l'attuale carenza di posti vacanti e disponibili non può incidere su un diritto che andava esercitato al momento della scelta, allorquando per le ragioni esposte è pacifico e documentato che vi era almeno un posto vacante e disponibile nella Regione Molise, oggetto di pretesa. Quanto alla prova e all'allegazione che non vi fossero altri candidati in possesso di punteggio maggiore e di un eguale diritto alla scelta della sede ex art. 33 legge 104/92 che avrebbero scelto la Regione Molise come ambito territoriale di assegnazione, va rilevato che nel momento in cui si afferma che a fronte della lesione del diritto all'assegnazione di una sede nella Regione Molise esso riconosciuto anche in soprannumero, viene meno da un lato l'esigenza di integrazione del contraddittorio dall'altro l'esigenza di valutare se l'applicazione di tale criterio di preferenza nei confronti di tutti i candidati avrebbe in ogni caso permesso di assegnare l'interessata alla Regione Molise. Si aggiunga che, sia per il principio di vicinanza della prova sia per il principio già richiamato, per il quale grava sull'amministrazione l'onere di provare l'impossibilità di assegnare il dipendente a sedi disponibili al momento dell'assunzione, gravava sull'appellante l'onere di individuare ulteriori candidati che potevano vantare il medesimo diritto di precedenza nella scelta e che erano interessati alla medesima Regione per cui è causa.

Per tali motivi l'appello va rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado”.

L'Ultimissima **Sentenza emessa, in data 3.2.2021, dal Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, dott.ssa Anna Menegazzo**, ha accolto il ricorso di un DS che chiedeva il trasferimento di sede in quanto ara titolare dei benefici di cui alla Legge 104/1992, per assistere la Suocera in Puglia.

Si richiama la seguente la seguente Giurisprudenza relativa al diritto di precedenza *ex legge 104/1992* dei vari Tribunale Italiani: **Ordinanza n. 36001/2019 del 27 settembre 2019, il Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Paola Marino** in data **01.10.2019** il **Tribunale di Roma – IV Sez. Lavoro – Giudice Dott.ssa Donatella Casari** - In data **8.10.2019**, il **Tribunale di Grosseto – Sez. lavoro, Giudice Dott. Giuseppe Grosso**, con l'**Ordinanza Accoglimento totale n. 1625/2019**. Il **29 ottobre 2019, con la sentenza n. 60/2019, il Tribunale di Lecco – Sez. Lavoro, Giudice dr. Marcantonio**. Il **Tribunale di Reggio Calabria – Ordinanza Accoglimento totale del 4.11.2019 – Giudice del Lavoro Dr. Francesca Patrizia Sicari** - In data **23.10.2019**, anche il **Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Maria Ida Scotto**, con l'**Ordinanza Accoglimento totale n. 3661/2019 del 23.10.2019** - Il **Tribunale di Siena – Sez. Lavoro, Giudice Dott. Cammorosano, con Sentenza n. 273/2019 del 10.12.2019** - Il **Tribunale di Reggio Calabria – sez. Lavoro, in composizione collegiale, con decreto di rigetto n. 98/2020, confermando l'Ordinanza Accoglimento totale n. 18661/2019 del 4.11.2019**.

Inoltre anche i **Giudici del Lavoro dei Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, Ancona, di Alessandria e Palmi**, hanno confermato il Diritto di precedenza *ex Legge 104/1992* ai Neo Dirigenti scolastici, da considerarsi qui integralmente riportate e trascritte (**Ordinanza Accoglimento totale n. 27759/2019 del 18.11.2019. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; Ordinanza Accoglimento totale n. 169/2020 del 20.01.2020. Tribunale di Palmi; Ordinanza Accoglimento totale n. 339/2020 del 31.01.2020. Tribunale di Ancona; Ordinanza Accoglimento totale n. 14/2020 del 24.01.2020. Tribunale di Alessandria**). In data **5.3.2020, con Sentenza n. 78/2020 il Tribunale di Ancona – Sez. Lavoro, dott.ssa Arianna Sbanò**. In data **12.03.2020, il Tribunale di Locri (RC), Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Antonella Crea, con Ordinanza Accoglimento totale n. 3025/2020** - In data **09.06.2020, il Tribunale di Alessandria, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Valeria Ardoino, con Ordinanza Accoglimento totale n. 1188/2020** - Il **Tribunale Ordinario di Macerata, Sez. lavoro, Giudice Dott.ssa Germana Russo, con l'Ordinanza di Accoglimento totale n. 1141/2020 del 13.07.2020** - In data **17.07.2020, il Tribunale di Macerata, sez. Lavoro, Dott.ssa G. Russo - Tribunale di Castrovillari, Sez. Lavoro, Dott.ssa Anna Caputo, con Ordinanza del 30.10.2017, depositata in data 7.11.2017** - Il **Tribunale di Foggia, Sez. lavoro, con sentenza n. 4480 del mese di novembre 2019. Sentenza 47-2021 del 28.01.2021 – Tribunale di Napoli Nord, Ordinanza accoglimento totale n. 2845-2021 del 10.2.2021 - Tribunale di Torino. Sentenza n. 916-2021. Corte d'Appello di Milano. Ordinanza del 23.07.2021 - Tribunale di Roma. Tribunale Siracusa Sez. lavoro, Sent., 30-01-2020. Ordinanza Accoglimento totale n. 29795-2021 del 2.10.2021 - Tribunale di Napoli. Tribunale di Livorno ordinanza n. 2449-2021 del 04.09.2021. Tribunale di Castrovillari, decreto del 28.10.2021. Sentenza n. 916-2021. Corte d'Appello di Milano. Ordinanza del 22.07.2023 Tribunale di Vercelli. Ordinanza n. 5187-2020 del 27.08.2020 – Tribunale di Cassino. Ordinanza n. 2449-2020 del 04.09.2020 – Tribunale di Livorno. Decreto inaudita altera parte del 17.09.2021, emesso Tribunale di Sondrio. Ordinanza del 28.09.2021 – Tribunale di Ancona. Sentenza del 3.2.2021. Tribunale di Venezia. Sentenza 20.04.2021. Tribunale di Venezia. Ordinanza n. 4287-2021 del 17.08.2021 - Tribunale di Venezia.**

Il Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, Sentenza del 4.6.2020 (RGN 9217/2020), Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità dell'art. 15 del Bando di Concorso pubblicato in GU n.90 del 24-11-2017, nella parte in cui non prevede un trattamento differenziato per i disabili nell'assegnazione ai ruoli regionali e non prevede in detta fase l'obbligatoria applicazione degli artt. 21 e 33 L. n. 104 del 1992. Dichiara il diritto della ricorrente, T.C. ad essere assegnata quale Dirigente Scolastico alla regione Sicilia e quindi ad un'istituzione scolastica presso la sede di lavoro, vacante e disponibile, più vicina al proprio domicilio e conseguentemente condanna il resistente MIUR ad assegnare alla ricorrente la predetta sede di servizio.

Il Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro con Ordinanza Accoglimento totale n. 17136/2019 del 15.10.2019, ha statuito: *“Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.*

Va premesso che, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere, ed il periculum in mora, da intendersi come fondata previsione di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.

Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base alla quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.

La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.

Costituisce, infatti, ius receptum quello secondo cui il periculum in mora non possa ritenersi sussistente in re ipsa né possa essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma solo quando tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002).

Secondo gli ordinari principi (art. 2697 c.c.), grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il rischio di un “pregiudizio imminente ed irreparabile” a tale categoria di diritti. Ne discende la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile. Soddisfatto l'onere di allegazione, graverà quindi sull'istante l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento di urgenza.

Nella verifica di tale presupposto, il giudice deve attuare una indagine rigorosa, dovendosi rifuggire dalle tradizionali “clausole di stile”. In quest'ottica, solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza, tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento cautelare, considerata la riforma intervenuta in materia, ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità, idoneo a produrre effetti incidenti sulla situazione giuridica di entrambe le parti e, nella specie, della parte resistente.

La giurisprudenza di merito più recente, infatti, propende per la necessaria verifica dell'esistenza concreta ed attuale di uno specifico periculum in mora discostandosi da quelle decisioni giurisprudenziali che in passato ritenevano il requisito de quo presente nella maggioranza dei casi, tenuto conto del disagio insito naturalmente in certe vicende del rapporto di lavoro (quali licenziamenti, trasferimenti, procedimenti disciplinari) che,

inevitabilmente, possono essere fonte di disagio, in particolare per il lavoratore, considerato contraente debole.

Tanto premesso, va osservato che la parte ricorrente ha allegato di essere l'unico soggetto in grado di assistere il fratello e la madre, riconosciuti portatori di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, stante l'impossibilità degli altri familiari di prendersi cura dei predetti disabili, come da autocertificazione in atti (cfr. doc. n. 14 fascicolo di merito).

Orbene, la superiore circostanza, documentalmente provata, fa ritenere che, nel tempo necessario per la definizione del giudizio di merito, l'istante riceverebbe un imminente ed irreparabile pregiudizio nella sua sfera personale e familiare, ove si consideri l'impossibilità di prestare le necessarie cure al fratello e alla madre, riconosciuti, come già detto, portatori di handicap grave, e ciò in spregio ai precetti costituzionali di cui agli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009.

Sussiste altresì, nella vicenda in esame, il requisito del *fumus boni iuris*.

La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del decreto dirigenziale MIUR n.1259 del 23.11.2017, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha bandito una procedura concorsuale per la copertura di 2.900 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui, all'art. 15, prevede che:

"1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.

2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.

3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. ...".

In buona sostanza, il combinato disposto di cui ai commi 2 e 3 del citato art.15 depone nel senso che le disposizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992 possano trovare applicazione solo successivamente alla fase di assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali e, quindi, solo nell'ambito della regione di assegnazione, sicché, sulla scorta della predetta interpretazione, i vincitori del concorso sono stati assegnati alle varie regioni in base alla posizione occupata in graduatoria (e nei limiti delle preferenze espresse) e, solo successivamente, ogni Ufficio scolastico regionale ha consentito ai vincitori ivi assegnati di esercitare il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi delle citate disposizioni di cui alla L.104/92.

Invero, la disposizione del bando di concorso, così come formulata, finisce per violare le disposizioni della legge 104/92 vanificandone del tutto la portata.

Se da un lato infatti non viene negata l'applicazione delle disposizioni normative in materia di assistenza ai disabili, tuttavia la stessa viene postergata alla fase successiva rispetto all'assegnazione alla regione di destinazione, eludendo sostanzialmente la norma stessa.

Ed invero, è chiaro che l'unico modo per rendere effettivo il diritto previsto dall'art.33 della L.104 era quello di consentirne l'esercizio sin da subito, ossia sin dalla fase di assegnazione alla regione di destinazione e non dopo, come tuttavia è avvenuto.

Sul punto, va rilevato che, nel settore scolastico, opera l'art. 601 del d.lgs. 297/1994, il quale, al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 "si applicano al personale di cui al presente testo unico", mentre, al secondo comma, dispone che tali norme "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

Quest'ultima disposizione (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.

Sicché, tenuto conto che l'art 33 c. 5 della legge 104/1992, accorda al " lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ", va apprezzata la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell'art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera, infatti, non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell'articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009.

Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, non può non rilevarsi la nullità del citato bando di concorso, nella parte in cui accorda la precedenza assoluta a colui che assiste un soggetto portatore di handicap grave, soltanto successivamente all'assegnazione alla regione di destinazione.

Va, dunque, affermato il diritto della ricorrente ad aver riconosciuto il diritto alla precedenza ex art. 33 L. 104/1992 nell'ambito territoriale della regione Sicilia con decorrenza giuridica dall'01.09.2019, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa.

Trattandosi di ricorso cautelare proposto in corso di causa, la liquidazione delle spese di lite è rinviata al giudizio di merito. **P.Q.M.**

dichiara il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in favore della ricorrente, nell'ambito territoriale della regione Sicilia con decorrenza giuridica dall'01.09.2019, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa; ordina, per l'effetto, al MIUR di deliberare il trasferimento in mobilità della ricorrente nel rispetto delle graduatorie e tenuto conto del punteggio dalla medesima posseduto".

Si evidenzia la **Sentenza n. 1065/2022 del 14.12.2022, emessa dal Tribunale di Locri, sez. Lavoro, dott. Salvatore La Valle. La Sentenza n. 725/2023 del 06.04.2023, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro, dott. Arturo D'Ingianna.**

Ancora sul punto si evidenziano la recentissima **Sentenza 153-2023 del 21.06.2023 - Tribunale di La Spezia. Sentenza 2060-2023 del 4.7.2023 - Tribunale di Bari.**

La **Sentenza 502/2023 del 25.05.2023 - Corte d'Appello di Milano, dichiarava inammissibile l'appello proposta dal MIN, con le seguenti motivazioni:**

Tanto premesso, l'impugnazione proposta dal MIUR – sia pure ammissibile – è tuttavia nel merito infondata e non può pertanto trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Le censure rivolte dal Ministero all'applicazione della l. 104/1992 – operata dal TRIBUNALE – alla procedura concorsuale oggetto di causa nella sua globalità, comprensiva della prima fase di livello nazionale, non appaiono ad avviso della Corte condivisibili.

Come è noto, il concorso per la dirigenza scolastica si articola nella formazione di una graduatoria nazionale, in base alla quale i vincitori scelgono l'ambito regionale di assegnazione, seguita da una successiva fase in cui – all'interno di quest'ultimo ambito – viene individuata la sede di primo incarico.

La tesi ministeriale, secondo cui le prerogative stabilite dalla citata disciplina potrebbero attuarsi unicamente nell'ambito regionale appare priva del necessario appiglio normativo e si pone in contrasto con le primarie esigenze di tutela, ad essa sottese.

Sotto il primo aspetto, l'odierno appellante richiama – a sostegno delle doglianze svolte nel primo motivo di gravame – il DM n. 137/2017, dal quale sarebbero, a suo avviso, desumibili la portata nazionale del concorso e la conseguente necessità di stabilire una prima graduatoria generale basata unicamente sul merito.

Come è noto, tale DM contiene il "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi

dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Nelle premesse, esso richiama il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2-ter, riguardante la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

L'art. 1 del medesimo Decreto, sotto la rubrica “Oggetto”, prevede: “il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso medesimo”. Ciò detto, occorre esaminare il contenuto delle norme richiamate dal DM n. 137/2017, nelle parti sopra riportate.

L'art. 1 co. 2 ter del DL 7.4.2014 n. 58, conv. con mod. in L. n. 87/2014, menzionato nelle premesse di detto DM, stabilisce che:

“entro il 31 marzo 2015, è bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico”.

A propria volta, l'art. 29 co. 1 d. lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e citato dall'art. 1 del DM 137/17, prevede quanto segue:

“il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo”.

Infine, l'art. 25 del medesimo d. lgs. n. 165/2001 (anch'esso nominato nell'art. 1 del Regolamento in esame) è rubricato “Dirigenti delle istituzioni scolastiche” e, nell'istituire tale figura, ne regola dettagliatamente funzioni e competenze.

Il quadro normativo così tracciato, pur evidenziando la portata nazionale del concorso in questione, non consente – tuttavia – di ritenere perciò solo preclusa l'applicazione delle prerogative stabilite all'art. 33 l. n. 104/92, fin dalla formazione della prima graduatoria generale di merito.

Nessun elemento in tal senso è ricavabile dalla disciplina della procedura, stabilita dalle fonti primarie e dal Regolamento, invocati dal Ministero, che non contengono alcuna espressa esclusione, né alcuna disposizione incompatibile con la piena attuazione della tutela della disabilità in ogni fase della procedura.

Non appare, infatti, comprensibile per quale ragione l'estensione del reclutamento ai posti vacanti in tutte le regioni impedirebbe il riconoscimento del titolo di preferenza stabilito dalla l. 104/92, già in vista della scelta dell'ambito regionale di assegnazione del candidato risultato vincitore.

Pertanto, la disposizione dettata dall'art. 15 del bando di concorso, secondo cui l'applicazione degli artt. 21 e 33, l. n. 104/92 sarebbe riservata al singolo Ufficio Scolastico Regionale “nell'assegnazione della sede di servizio”, vale a dire nella fase successiva alla scelta della regione, appare priva di alcun supporto nelle fonti sovraordinate.

Essa non può, pertanto, in alcun modo prevalere sulla disciplina generale – di rango primario – volta alla tutela delle esigenze di assistenza e integrazione sociale delle persone con disabilità, dettata dalla l. 104/1992, con la quale la stessa si pone in insanabile contrasto. Le prerogative del familiare dedito all'assistenza del disabile, se confinate alla sola fase regionale, possono – infatti – risultare in concreto totalmente vanificate.

Emblematico appare il caso di specie, in cui PELLEGRINI – pacificamente titolare dei diritti ex l. 104/1992 per l'assistenza alla madre residente a RUVO DI PUGLIA – è stata posta in condizione di scegliere la sede con priorità nell'ambito della LOMBARDIA, regione individuata in base alla graduatoria nazionale.

Superfluo rilevare la sostanziale inutilità della precedenza così esercitata.

Proprio la fattispecie oggetto del presente giudizio evidenzia nel modo più efficace come l'effettiva attuazione delle finalità, cui la l. 104/92 è preposta, ne richieda l'applicazione fin dalla prima fase della procedura concorsuale: quella dedicata alla scelta dell'ambito regionale di assegnazione del singolo vincitore, che costituisce lo snodo primario della distribuzione dei dirigenti scolastici sul territorio.

Il TRIBUNALE, nel riconoscere a PELLEGRINI il diritto ad esercitare i diritti garantiti dalla citata normativa nell'ambito della graduatoria generale di concorso, ne ha – pertanto – operato un'applicazione del tutto corretta ed esente dalle critiche svolte dal MINISTERO nel primo motivo di gravame.

Parimenti immune da censure appare, ad avviso della Corte, la ripartizione dell'onere probatorio compiuta dal primo Giudice, sotto il duplice profilo dell'esistenza di posti vacanti e disponibili e della mancanza di altri beneficiari della tutela ex l. 104/1992, meglio collocati in graduatoria rispetto all'odierna appellata.

Quanto al primo aspetto, va anzitutto rilevato come – da un lato – le sedi assegnate in reggenza esulino dall'ambito attuativo del diritto di cui all'art. 33 l. n. 104/92, riferibile unicamente ai posti vacanti e disponibili.

Dall'altro, tuttavia, la sussistenza di questi ultimi nel caso di specie è dimostrata dalla pendenza stessa della procedura concorsuale oggetto di causa.

Le disposizioni di legge sopra riportate evidenziano, infatti, come il concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici sia volto alla copertura delle vacanze di organico verificatesi nei singoli ambiti regionali coinvolti.

Non può, pertanto, ritenersi pertinente al caso di specie la pronuncia n. 1396/2006 – invocata da parte appellante – mediante la quale il Supremo Collegio ha posto a carico del lavoratore l'onere probatorio attinente all'esistenza di posti vacanti e disponibili, su cui esercitare il diritto in questione.

Tale precedente, infatti, riguarda l'attuazione delle prerogative ex l. 104/92 – non già nell'ambito di una procedura concorsuale – bensì nel corso di un rapporto di impiego già in atto, caso in cui compete all'interessato l'indicazione delle sedi idonee all'invocato trasferimento.

Indicazione superflua laddove – come nella fattispecie per cui è causa – sia stata l'Amministrazione stessa ad individuare e mettere a concorso i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale, ai fini del reclutamento dei dirigenti scolastici.

Con riguardo, poi, all'inesistenza di candidati dotati di titoli prevalenti, non appare configurabile alcun onere probatorio in capo alla lavoratrice, priva di alcuno strumento per accertare se altri vincitori del concorso, meglio collocati in graduatoria, vantino la tutela stabilita dalla l. 104/92.

I basilari principi di vicinanza della prova impediscono, ad avviso della Corte, di onerare l'odierna appellata la prova relativa all'assenza di titolari dei diritti ex l. 104/92, con punteggi superiori al suo, in numero superiore alle 17 sedi messe a concorso nella regione PUGLIA.

Trattasi, infatti, di dati in possesso del solo MINISTERO, il quale nulla ha specificamente dedotto sul punto, così come in ordine ad eventuali esigenze tecniche o organizzative, ostative all'invocato trasferimento (la cui allegazione e prova grava pacificamente sulla parte datoriale: v. ad es. Cass. n. 6150/2019).

Anche con riguardo alla ripartizione degli oneri probatori, le doglianze svolte dal MINISTERO vanno, pertanto, disattese.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.

Dette spese vanno distratte in favore del Difensore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.

Pur trattandosi di procedimento instaurato dopo il 1°2.13, non va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, trattandosi di impugnazione proposta da ente facente parte della p.A..

In tal senso si è condivisibilmente pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza 8.5.2014, n. 9938, secondo la quale

*“il contributo unificato ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio previsto dal citato art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 che ha introdotto il comma I - quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a modificarne la sostanziale natura di tributo. Relativamente ai giudizi in cui sia soccombente la P.A., è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligo non sorge. Di conseguenza, in tale particolare ipotesi, nel provvedimento giurisdizionale “non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile” (nello stesso senso, v. Circ. Ministero della Giustizia 6.7.2015). **P.Q.M.** Conferma la sentenza*

n. 2275/2020 del Tribunale di MILANO; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado”.

Si segnala **la recentissima Ordinanza del 27.09.2024, Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, dott.ssa Angela Vitarelli**, (doc. III. Ordinanza del 27.09.2024 del Tribunale di Foggia, Sez. lavoro, Dott.ssa Angela Vitarelli) ha statuito:

La domanda cautelare è fondata, sussistendo tanto i requisiti del fumus boni iuris che del periculum in mora.

Ai sensi dell' art 33 comma 5 della legge nr 104/ 1992, “il lavoratore di cui al comma 3 (ossia il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, ovvero siano affetti anche essi di patologie invalidanti ovvero siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede”.

A sua volta, l'art. 601 d.lgs. 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co. 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2). L'interpretazione delle disposizioni richiamate si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile” (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). E' stato, altresì, precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).

Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso “ove possibile” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945).

Il diritto di scelta della sede di lavoro può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente e, in tal caso, sia quanto la situazione di handicap intervenga a rapporto in corso, sia quando preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza (v. da ultimo Cass. civ. sez. lav. 16298/ 2015).

Con riguardo alla fattispecie in esame, l'art 9 CCNL Personale Dirigente Area V 2010, relativo al mutamento dell'incarico, prevede che: “ Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall' inizio di ogni anno scolastico e accademico. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri :(...) c) altri casi di particolare rilevanza

previsti da norme speciali. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza e con il consenso del Dirigente dell'ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio (...)"

Premesso il quadro normativo di riferimento, si osserva che il ricorrente ha fornito prova di essere il referente unico per l'assistenza della propria madre invalida, portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3. Co. 3 L. 104/1992 (cfr. doc. 13. Verbale Commissione medica di Termoli – affoliato al fascicolo del ricorrente).

Ha dedotto che la propria madre disabile ha bisogno di assistenza continuativa, non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, abita nello stesso Comune del ricorrente, dove non vi sono altri conviventi, parenti o affini entro il terzo grado idonei a prestare assistenza continuativa e che pertanto il ricorrente è referente unico in grado di provvedere all'assistenza della Madre, in quanto il proprio fratello, Adamo Romano, per motivi di salute non può assistere la madre, essendo invalido civile con percentuale del 74% (doc. 14. Verbale Commissione Medica di Campobasso – affoliato al fascicolo del ricorrente). Quest' ultimo, peraltro, ha sottoscritto dichiarazione, versata in atti, avente ad oggetto la propria impossibilità di prendersi cura della propria madre (doc. 15. – affoliato al fascicolo del ricorrente). Il ricorrente ha, inoltre, dedotto e documentato che, presso la Regione Molise erano disponibili numerose sedi scolastiche destinate alla reggenza, sebbene non sottodimensionate e che tale evento dimostrerebbe l'oggettiva e concreta possibilità di effettuare la mobilità interregionale invece negatagli.

La prospettazione del ricorrente merita accoglimento.

Sul punto, giova rilevare che su questione analoga si è già espresso questo Tribunale, accogliendo un analogo ricorso cautelare nonché respingendo il relativo reclamo presentato dal Ministero dell'Istruzione con ordinanza del 25.11.2020 (rg. 7135/2020), sulla base di argomentazioni qui condivise: «La difesa di parte resistente ha evidenziato, sulla base dei dati documentali provenienti dal Ministero, che alcuni dirigenti scolastici che hanno ottenuto la mobilità interregionale non erano in possesso di disabilità personali né tantomeno, si trovavano in situazioni familiari di assistenza tali da poter beneficiare con priorità del trasferimento. In effetti dalla documentazione si evince che il dirigente scolastico De Simone ha dichiarato e certificato una invalidità riconosciuta dalla Commissione di invalidità civile pari soltanto al 46% mentre la dirigente Mancino ha dichiarato e certificato una invalidità pari al 55%, aggiungendo di dover assistere un genitore portatore di handicap non grave. Quanto ai dirigenti Di Ture, Nappi, Barone e Nunziata, dalla certificazione della Commissione di invalidità civile non si evince il riconoscimento dello status di portatore di handicap con invalidità superiore al 67%, né emerge aliunde che gli stessi siano affetti da minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648. Infine, avendo riguardo alla dirigente Viggiano, nella domanda di mobilità interregionale la stessa ha dichiarato, tra le motivazioni addotte che “il marito necessita di aiuto nell'assistenza della figlia disabile ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge n. 104/1992 destinataria di indennità di accompagnamento”; quindi non sussiste in capo alla predetta dirigente il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104/1992, né la figlia minore disabile risulta priva di assistenza, posto che se ne occupa in via principale il padre. In definitiva, risulta documentalmente provata la sussistenza di almeno 7 posti disponibili presso l'ambito territoriale richiesto, stante l'assegnazione degli stessi a dirigenti che non possono vantare il diritto di precedenza di cui all'art. 33 l. 104/1992. Risulta pure che 13 dirigenti trasferiti per mobilità interregionale non hanno rispettato il vincolo triennale presso la sede di assegnazione, essendo ancora in corso il relativo contratto stipulato con l'USR di provenienza..”

Dunque, pur in presenza di posti vacanti e disponibili, il ricorrente veniva illegittimamente pretermesso, sebbene in possesso dei requisiti di cui alla legge 104/1992.

Nel descritto contesto, sarebbe stato onere del Ministero, a fronte dell'evidente error in procedendo posto in essere, fornire rigorosa prova dell'impossibilità di assegnare al ricorrente la sede più prossima al domicilio dell'assistita, ossia l'indisponibilità di sedi nella Regioni indicate nella domanda di mobilità, scorrendo l'ordine delle indicazioni preferenziali dallo stesso espresse e prendendo specifica posizione sulle vacanze indicate dal ricorrente, come sopra elencate.

Tale onere probatorio non è stato assolto dal MIM, per tal via obliterando il ricorrente legittimato poziore.

Giova peraltro rilevare che la più recente giurisprudenza ha infatti inteso garantire l'effettiva applicazione della disposizione di cui all' art 33 comma 5 della l. 104/1992 anche in costanza di rapporto di lavoro e non solo all' atto dell'assunzione, evidenziandone la ratio solidaristica (Cass 6150/2019).

Sotto altro profilo si osserva che l' art. 33 co. 5 L. 104/ 1992 è posto a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti e afferenti il diritto fondamentale delle persone disabili di ricevere adeguata assistenza dai propri familiari, pertanto deve ritenersi lex specialis, prevalente, oltre che sulle norme di rango sublegislativo che prevedono vincoli di permanenza del DS presso l'istituzione scolastica (v. DM 635/2015), anche sulla norma di cui all' art. 35 co. 5 bis D. Lgs. 165/2001, che prevede un vincolo di inamovibilità pluriennale del dipendente (art. 35 co. 5 bis D. Lgs. 165/2001) (Trib. Milano sent. 1188 /2018).

Pertanto, l'accoglimento del ricorso in oggetto, non implica, ad avviso di chi scrive, alcun pregiudizio irreparabile per l'organizzazione della Dirigenza Scolastica delle Regioni indicate nella domanda di mobilità del ricorrente.

Invero, nella propria memoria di costituzione, l'Amministrazione resistente non ha specificamente contestato la previsione, per l'anno scolastico appena iniziato, di sedi assegnate in reggenza nella regione Molise, nemmeno contestando la specifica allegazione del ricorrente in merito al non sottodimensionamento delle stesse. (cfr. doc. 17. Decreto n. 105 del 15.07.2024 USR Molise, allegato al fascicolo del ricorrente), ovvero in merito alla disponibilità di sedi per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici (cfr. punto 22 del ricorso).

Quanto alle sedi scolastiche della Regione Abruzzo, ha evidenziato che: “.. come concordato con le OO.SS. di categoria, ai fini della mobilità interregionale, si è data precedenza ai dirigenti scolastici che avevano indicato l'Abruzzo come prima regione in ordine di preferenza. Si evidenzia che sono pervenute n. 20 domande di mobilità interregionale in entrata che indicavano l'Abruzzo come prima preferenza. Si è tenuto conto, inoltre, sempre nell'ambito delle domande che indicavano l'Abruzzo come priorità, delle precedenze previste dalle norme speciali nonché dell'interesse dell'amministrazione di assicurare una copertura delle titolarità delle istituzioni scolastiche quanto più omogenea nel territorio, evitando di concentrare le reggenze in una specifica area, con il rischio di penalizzare eccessivamente un determinato territorio”.

In definitiva, poste le considerazioni soprasvolte, deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris, avendo il ricorrente assolto all' onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'esistenza di sedi vacanti e disponibili e non avendo, di contro, l'Amministrazione dimostrato la sussistenza di preminenti ragioni che renderebbero inattuabile la richiesta domanda di mobilità.

Quanto al periculum in mora, risulta documentalmente provato e, in ogni caso, non contestato, che la madre del ricorrente sia portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992. Ciò premesso, non v'è chi non veda come la considerevole distanza tra la sede di servizio del ricorrente e l'abitazione della di lui madre pregiudicherebbe

l'effettiva assistenza al disabile, con conseguente pregiudizio del medesimo. Difatti, viene qui in rilievo un significativo pregiudizio relazionale, apprezzabile in questa sede in quanto sufficiente ad integrare gli estremi dell'irreparabilità del danno ex art. 700 c.p.c., in ragione della natura non patrimoniale dello stesso e, quindi, della sua insuscettibilità ad essere ristorato ex post con la tutela per equivalente.

La domanda, dunque, merita accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, considerata la non complessità e la serialità delle questioni trattate.

PQM - Visti gli art 669 bis e seguenti e 700 cpc, ogni ulteriore domanda disattesa:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al MIM di assegnare al ricorrente in una sede di servizio nell'ambito della Regione Molise ovvero della Regione Abruzzo tra quelle vacanti o disponibili, anche eventualmente in reggenza; - condanna il MIM alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del procedimento”.

Sul punto si evidenzia la recentissima **Ordinanza del 22.07.2023, del Tribunale di Vercelli, sez. Lavoro, dott.ssa Baici**: *“ha ordinato al MIM di disporre l'assegnazione del ricorrente ad una sede di servizio, nell'ambito della regione Campania, o di altra Regione limitrofa al luogo di residenza della persana disabile, tra quelle vacanti o disponibili (anche eventualmente in reggenza)”.*

In data **9.10.2023, il Tribunale di Parma, Sez. Lavoro, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Ilenia Zampieri**: *“condanna il Ministero convenuto all'assegnazione immediata di XXX presso la sede scolastica, tra quelle vacanti e disponibili nella Regione Sicilia, più vicina al luogo di residenza del ricorrente”.*

In data **16 ottobre 2023, con Ordinanza il Tribunale di Verona, sez. Lavoro, Giudice dottor Marco Cucchetto**, ha statuito che:

“Nel merito della istanza deve preliminarmente ribadirsi, in consonanza con la diffusa e recente giurisprudenza di merito (anche di questo Ufficio: ord. 30.3.22 sub n.1943/21; v. pure Corte d'Appello di Ancona, sentenza del 28.1.2021 RG 90/2020; Corte d'Appello di Milano, sentenza 916/2021 del 15.7.2021, RG 165/2021; Corte d'Appello di Campobasso, sentenza 124/2021 del 16.7.2021, RG 31/2021) che l'esclusione della preferenza ex lege 104/1992 disposta nell'ambito delle procedure USR di gestione della mobilità interregionale non è compatibile con il dettato di cui all'art. 33 della legge 104/1992 e con i principi costituzionali di riferimento (art. 32, 97 Cost.). Il necessario contemperamento fra i contrapposti interessi (quello del docente all'assistenza continuativa del parente disabile ex art. 33 legge 104/1992 e 97 Cost. e quello dell'istituzione scolastica al buon andamento ex art. 97 Cost), sotteso all'inciso “se possibile” contenuto nel ricordato art. 33 cit., non può essere compiuto in via generale ed astratta, attraverso le previsioni del bando di concorso o della normativa che presidia la mobilità interregionale, cioè attraverso una previsione che aprioristicamente, senza alcuna possibilità di valutazione del caso concreto, esclude il rilievo del ruolo di referente unico del familiare disabile durante la permanenza triennale nella fase di prima assegnazione.

Così ragionando, anche nelle ipotesi in cui il trasferimento interregionale fosse attuabile con un minimo dispendio degli interessi facenti capo all'amministrazione, dovrebbe essere sacrificata l'istanza della dipendente, referente unica ex art. 104/1992.

Non è fondata la censura del Ministero resistente relativa al fatto che la ricorrente avrebbe indicato prioritariamente più sedi (Comune di Acireale; Comune e Provincia di Catania) diverse da quella più vicina al domicilio della persona da assistere (Comune di Milazzo) ex art. 33 c. V cit., così frustrando le finalità della legge.

Agevole rilevare sul punto che la persona da assistere risiede pacificamente nello stesso luogo di residenza della odierna ricorrente, per come emerge dalla certificazione aggiornata al 5.9.23 prodotta in atti sub doc. 16 ric., risultando dunque la sede prioritariamente indicata in Acireale quella in concreto coincidente col domicilio attuale della persona da assistere.

Neppure può essere accolta la censura relativa al fatto che la dirigente (XXX) collocatasi all'ultimo posto utile della graduatoria per la mobilità dei dirigenti scolastici stilata dall'USR Sicilia fosse dotata di maggiore anzianità e non avesse visto riconoscerle il titolo di precedenza per assistenza a familiare disabile: ogni posizione deve essere autonomamente valutata ai sensi e per le finalità ex art. 33 cit. ed in questa sede non mette conto di accertare se fosse stata legittimamente o meno disconosciuta la precedenza della dirigente XXX quanto, piuttosto, verificare se spetti o meno la precedenza alla odierna ricorrente.

In questo giudizio risulta documentalmente – ed il dato non è smentito da elementi di segno contrario – che XXX sia la referente unica di sua suocera non essendo gli altri parenti più prossimi in grado di occuparsene per le ragioni innanzi illustrate e documentate; né è dubitabile la condizione di disabilità con handicap grave ex art. 3 c. 3° L. 104/92 riconosciuta a XXX sin dal 7.2.23 (doc. 18 ric.).

La ricorrente è già stata riconosciuta titolare dei permessi ex lege 104 ma la distanza che separa la sede attuale (Pescantina) da quella di residenza della suocera (Acireale) - pari ad oltre 1200 km percorribili in oltre 13 ore di auto – rende puramente formale il dato e vanifica di fatto le finalità assistenziali poste a presidio della normativa sui benefici.

Infine il MIM ha sostenuto che non residuano posti vacanti e disponibili nella Regione Sicilia, non potendo neppure valutarsi le sedi assegnate “in reggenza” poiché afferenti a posti oggetto a vario titolo di riserva di legge a favore di dirigenti scolastici in organico regionale e titolari in via transitoria di altro incarico con diritto alla conservazione del posto.

Quanto alla presenza di posti vacanti e disponibili debbono ovviamente valutarsi anche sedi in reggenza, notoriamente numerosissime all'esito di ogni turno di assegnazione (come risultanti dal doc. 15 di parte ricorrente, non specificamente contestato dalla resistente), tra le quali l'Amministrazione scolastica non ha dimostrato – e ne era onerata per il principio di vicinanza della prova – la mancanza di sedi in reggenza con sufficiente dimensionamento disponibili per l'assegnazione di un dirigente scolastico.

Non risultano sotto ulteriore profilo, quanto alla regione Sicilia, candidati dotati di titoli prevalenti, essendo il relativo onere della prova a carico della resistente: non appare infatti configurabile alcun onere probatorio in capo alla lavoratrice, priva di alcuno strumento per accertare se altri vincitori del concorso, meglio collocati in graduatoria, vantino o meno la tutela stabilita dalla l. 104/92. I basilari principi di vicinanza della prova impediscono di onerare la ricorrente della prova relativa all'assenza di titolari dei diritti ex l. 104/92, con punteggi superiori al suo, in numero superiore alle sedi messe a concorso nella regione Sicilia. Trattasi, infatti, di dati in possesso del solo Ministero, il quale nulla ha specificamente dedotto sul punto, così come in ordine ad eventuali esigenze tecniche o organizzative, ostatiche all'invocata assegnazione (la cui allegazione e prova grava pacificamente sulla parte datoriale: v. ad es. Cass. n. 6150/2019).

Deve, non di meno, rilevarsi che all'accertamento del diritto in capo alla ricorrente, al momento dell'attuazione del presente provvedimento, in mancanza di posti vacanti l'assegnazione dovrà comunque essere effettuata, eventualmente anche in sovrannumero.

Il ricorso è allora del tutto fondato per quanto concerne il profilo del *fumus boni iuris*, essendo evidente che il mancato trasferimento della ricorrente, valutato in una con la totale mancanza di un provvedimento dell'Amministrazione resistente, ha ingiustificatamente ed illegittimamente frustrato e compresso il diritto della ricorrente.

Quanto al *periculum in mora* si apprezza la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la dirigente in quanto il mancato accoglimento della presente domanda cautelare pregiudicherebbe irrimediabilmente la vita personale e familiare dell'istante, imponendole viaggi - tanto defatiganti quanto scarsamente efficaci - verso la residenza della suocera, con intuibile riverbero sul benessere psicofisico e sul diritto alla salute del soggetto da assistere, che ne sarebbe verosimilmente compromesso (per la notevole distanza chilometrica tra la attuale sede di servizio e quella della suocera a Acireale).

La grave condizione di handicap della suocera della ricorrente è stata riconosciuta dalla Commissione Medica (doc. 18 ric.). La ricorrente ha poi illustrato puntualmente e documentalmente la situazione familiare della suocera e la situazione di tutti gli altri soggetti astrattamente onerati dell'assistenza ex lege 104. Sul punto non ci sono valide e specifiche contestazioni dell'amministrazione. Deve, dunque, ritenersi che l'attesa dell'esito del giudizio di merito andrebbe a ledere irreparabilmente il diritto della ricorrente di continuare ad assistere la propria suocera gravemente disabile.

In via cautelare appare allora necessario accogliere il ricorso nei sensi di cui in dispositivo, mentre le spese di lite debbono essere regolamentate in sede di giudizio di merito già instaurato. P.Q.M. - 1) ordina all'amministrazione scolastica resistente di assegnare immediatamente la ricorrente, quale dirigente scolastico, alla regione Sicilia in una delle sedi disponibili messe a concorso o in una delle sedi tuttora disponibili ed assegnate, medio tempore, in reggenza, eventualmente anche in sovrannumero, vicine ad XXX, ove risiede la suocera XXX portatrice di handicap ex art. 3 c. 3° L. 104/92, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente in domanda, il tutto nei sensi di cui in parte motiva; 2) spese al definitivo."

Ancora il Tribunale di Milano, Sentenza del 11.01.2024 (RGN. 10867/2023, Giudice del Lavoro, dott.ssa Claudia Tosoni.

Anche il Tribunale di Venezia, Sentenza n. 89/2024 dell'8.2.2024, Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara.

Con l'Ordinanza del 31.08.2024 (RGN. 667/2024), del Tribunale di Vercelli, sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Patrizia Baici.

oooOOOooo

Laddove, contrariamente a quanto appena rilevato, il Giudice dovesse ritenere che nel caso di specie vi siano eventuali controinteressati/litiscorsorti necessari che debbano essere chiamati in giudizio (potendo peraltro in detta ipotesi il Giudice operare anche d'ufficio), **si chiede e si fa istanza affinché il Giudice, considerato l'elevato numero dei destinatari e la difficoltà, peraltro incompatibile con le ragioni di urgenza che muovono il presente ricorso, di identificarli compiutamente tutti e di reperire tempestivamente i relativi indirizzi, voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notificazione in modo diverso da quello stabilito dalla legge, ed in particolare, attraverso la pubblicazione del testo del ricorso sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, come sovente accade.**

RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES C.P.C.

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento che intervenisse dopo qualche anno dalla presa di servizio del ricorrente che dovrà avvenire a breve presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il **Prof. Vito Russotto**, al fine di non recare un danno alla propria famiglia e della Madre e Padre affetti da handicap grave, con conseguenze assolutamente pregiudizievoli per la salute ed il benessere degli assistiti, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

È necessario che, nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, sia concessa una tutela cautelare provvisoria ex art. 669-sexies c.p.c., atteso il **duplice motivo di estrema urgenza**: *da un lato*, la gravità della patologia della Madre e del Padre, gravemente disabili e necessitante di assistenza; *dall'altro lato*, l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 (1° settembre 2024), e come affermato dal Ministro Prof. Valditara, alla fine di

ottobre 2024 verranno effettuate le assegnazioni delle sedi di lavoro disposte da tutti gli USR in violazione del diritto cautelando (per la considerazione quale “pregiudizio imminente” dell’ “avvio dell’anno scolastico con le correlate, necessarie immissioni in servizio”, si veda **Tribunale di Siena, 4.9.2019, n. 2304**).

Sulla base delle stesse ragioni, si veda il **decreto cautelare dell’8.7.2020 del Tribunale di Castrovillari, dr.ssa Anna Caputo**: “viene in rilievo il doppio motivo di urgenza, dato dalla necessità di assistere il disabile in condizione di gravità ed ulteriormente dall’imminenza delle nuove assegnazioni”.

oooOOOooo

Il ricorrente, come rappresentato e difeso nel riportarsi letteralmente ed integralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell’integrazione degli elementi di fatto ex artt. 700 e 669 quater c.p.c., e con riserva di impugnare l’eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola ex artt. 2709 e 2719 c.c. e riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede, con il presente ricorso

CHIEDE

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell’udienza di comparizione e discussione della causa, sostituita con il deposito di note scritte **ex art. 127 ter c.p.c**, voglia accogliere le seguenti

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora a) ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.

ACCERTARE, PRONUNZIARE e DICHIARARE il diritto del Prof. Vito Russotto, in applicazione dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, ad essere assegnato, quale Dirigente Scolastico, ad una sede quanto più vicina possibile alla residenza della Madre e del Padre da assistere, e quindi *in primis* ad un istituto scolastico sito nel comune di Bisacchino o Corleone, oppure nella Provincia di Palermo, in alternativa in una sede disponibile nel territorio vicino al familiare da assistere, o comunque in una delle sedi scolastiche vacante e disponibili, come indicate in premessa, per l’anno scolastico 2024/2025, a decorrere dal 1.9.2024 o successivamente, congelando una delle sedi scolastica vacanti e disponibile, come evidenziate nella domanda di preferenza delle sedi. **Si evidenzia che l’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Vasi” di Corleone (PA) (codice meccanografico PAIC8A900V) e l’Istituto Comprensivo Chiusa/Sclafani – G. Reina di Chiusa Sclafani (PA) (codice meccanografico PAIC82300E), sono stati dati in reggenza.**

PRONUNZIARE, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o l’inefficacia e/o l’illegittimità e comunque disporre la disapplicazione dell’atto con cui sono state assegnate ai candidati vincitori le varie Regioni e con cui il ricorrente è stata assegnato alla Regione Lombardia, degli eventuali altri atti con cui sono state attribuite le sedi libere e disponibili della Regione Sicilia, nonché di eventuali clausole illegittime contenute in tutti gli atti emanati dal MIM, e per l’effetto,

CONDANNARE il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, anche per il tramite delle sue articolazioni periferiche competenti (nella specie,

l'USR per la Sicilia) ad assegnare al Prof. Vito Russotto, quale Dirigente Scolastico, ed ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, una sede di servizio quanto più vicina possibile alla residenza della Madre e del Padre da assistere in quanto conviventi con il ricorrente, e quindi *in primis* ad un istituto scolastico sito nel comune vicino alla residenza, **si evidenzia che l'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Vasi" di Corleone (PA) (codice meccanografico PAIC8A900V) e l'Istituto Comprensivo Chiusa/Sclafani – G. Reina di Chiusa Sclafani (PA) (codice meccanografico PAIC82300E), sono stati dati in reggenza**, oppure nella Provincia di Palermo, nonché adottare tutto quanto ritenuto a ciò necessario.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è pari ad € 259,00.

IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE

- a) **DISPORRE** per l'acquisizione del fascicolo personale del ricorrente;
- b) **DISPORRE** per la chiamata in causa degli eventuali controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c.;
- c) **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito di **ESIBIRE** la documentazione comprovante i pensionamenti dei dirigenti scolastici in servizio presso tutte le sedi scolastiche di tutti gli Uffici Scolastici Regionali d'Italia, avvenuti nell'a.s. 2023/2024, per essere collocati in pensione dal 1.9.2024.
- e) **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito di esibire l'elenco delle sedi dirigenziali effettivamente vacanti e disponibili di tutte le sedi scolastiche di tutti gli Uffici Scolastici Regionali d'Italia, per l'a.s. 2024/2025.

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù della condotta processuale di controparte.

SI PRODUCE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. Certificato di Servizio e Cedolino Paga rata di settembre 2024. **2.** Verbale Commissione medica signora xxx. **3.** Verbale Commissione medica signor Russotto xxx. **3.1.** Dichiarazione della situazione familiare DS Vito Russotto. **4.** Dichiarazione del signor Russotto xxx. **5.** Decreto di concessione dei benefici legge 104/92. **6.** Verbale della Commissione medica di Palermo signor xxx. **7.** Domanda di partecipazione Concorso DS. **8.** Ordine di preferenza. **9.** Assegnazione ai ruoli regionali a.s. 2024/2025. **10.** Indicazione preferenza sedi. **11.** Elenco sedi. **12.** Decreto 32463 del 29.07.2024, incarico di presidenza. **12.1.** Decreto 32463 del 29.07.2024, incarico di presidenza. Allegato. **13.** Decreto n. 32780 del 31.07.2024 – incarichi in reggenza. **14.** Decreto n. 13522 del 28.08.2024. **15.** Decreto n. 17370 del 28.08.2024. **16.** Decreto n. 20335 del 29.08.2024. **17.** Decreto 3909 del 28.08.2024. **18.** Tutte le sedi vacanti e disponibili ed in reggenza Regione Sicilia. **19.** Giurisprudenza di Merito richiamata nel ricorso.

Bologna / Termini Imerese, 14.10.2024

Avv. Giuseppe Versace

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna, in qualità di Procuratore del **Prof. Vito Russotto**, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con tutti i candidati vincitori del Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023, che sono stati individuati ai ruoli regionali a.s 2024/2025 relativa al Concorso Dirigenti scolastici (DM 107/2023), presso tutti gli USR, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;
considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

FORMULA ESPRESSA ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

VOGLIA

Autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i candidati vincitori del Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023, che sono stati individuati ai ruoli regionali a.s 2024/2025 relativa al Concorso Dirigenti scolastici (DM 107/2023), presso tutti gli USR attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; **b)** nome del ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute; **c)** indicazione dei controinteressati individuati come tutti i candidati vincitori del Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023, che sono stati individuati ai ruoli regionali a.s 2024/2025 relativa al Concorso Dirigenti scolastici (DM 107/2023), presso tutti gli USR (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza); **d)** Estratto del ricorso, con oscuramento dei nominativi e delle patologie delle persone con portatore di handicap, L. 104/1992, e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Bologna / Termini Imerese, 14.10.2024

Avv. Giuseppe Versace

oooOOOooo

La causa veniva iscritta telematicamente al ruolo presso la cancelleria del Tribunale di Termini Imerese, Sez. Lavoro, RG.N. 4195/2024, ed il Giudice del Lavoro, Dott.ssa C. Gagliano, con decreto del 22.10.2024, fissava udienza al 18.12.2024 ore 9.30, autorizzando la notifica ai controinteressati tramite la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione. Con successivo decreto del 22.10.2024, lo stesso Giudice emetteva decreto che disponeva, la già fissata udienza, in modalità di trattazione scritta.

In data 04.12.2024, si costituiva con memoria di costituzione il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Termini Imerese, per i seguenti motivi:

“Va preliminarmente eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore di quello di Roma. Ed invero, l'articolo 413, co. 5, c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Trattasi di foro esclusivo inderogabile (cfr. Cass. 06.08.2002 n. 11831: “il quinto comma dell'art 413 cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.80) deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente”), anche nel caso in cui venga fatto valere il diritto all'assunzione e, in generale, in relazione alle controversie concernenti un rapporto non ancora costituitosi, allorché, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, trova applicazione il solo foro della sede dell'azienda. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta l'omessa assegnazione ai ruoli dirigenziali siciliani in luogo di quelli lombardi, ove non aveva ancora assunto servizio all'atto della proposizione del ricorso. Come evidenziato dalla Suprema Corte, invero, “con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare - al fine della determinazione della competenza territoriale - né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 cod. proc. civ., ossia il foro della sede dell'azienda” (Cass. civ., Sez. VI, ord. 19.09.2013 n. 21506, che richiama il principio già sancito da Cass., sent. n. 8042/2002 e Cass. 13 novembre 2000 n. 14666, in continuità con Cass. 21 ottobre 1998, n. 10465 e Cass. sent. n. 9321/1996).

Alcune corti di merito hanno invece ritenuto l'applicabilità del foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.: “nelle controversie relative a rapporti di lavoro non ancora instaurati nelle quali si faccia valere il diritto all'assunzione, ai fini della determinazione della competenza territoriale non può applicarsi alcuno dei fori individuati dall'art. 413, comma 2, c.p.c., dovendosi, invece, fare riferimento al foro generale del convenuto di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. richiamati dall'art. 413 comma 7, c.p.c., né può trovare applicazione l'art. 413, comma 3, c.p.c., in quanto lo stesso presuppone che la competenza possa essere determinata in ragione del foro dell'azienda o della dipendenza” (Trib. Milano 17/07/2009). Orbene, alla luce di quanto sopra, la competenza “ratione loci” nella presente lite spetterebbe al Tribunale di Roma (sede del MIM, che ha gestito la procedura concorsuale riservata).

È in ogni caso evidente come a nulla rilevi, ai fini dell'individuazione della competenza, il pregresso impiego di docenza o il luogo di residenza del ricorrente, giacché la procedura non riguarda una progressione di carriera relativamente al rapporto di docenza ma l'assunzione nei ruoli di dirigente scolastico con rapporto a tempo indeterminato, in un profilo lavorativo del tutto nuovo. L'azione esercitata, invero, non attiene certo al rapporto di docenza ma a quello, alla cui costituzione ex novo il ricorrente ambisce, di dirigente scolastico. È invero pacifico che “la carriera di dirigente scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative statali è una carriera dirigenziale (art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001) che non può essere considerata una progressione verticale rispetto alla carriera del personale scolastico ed educativo, trattandosi di un ruolo diverso cui si accede mediante un diverso concorso pubblico” (ex plurimis, Cons. Stato Sez. VI Sent., 18/09/2014, n. 4724). Sulla questione, si sono espressi più volte numerosi tribunali (cfr. giurisprudenza all. 14): il Tribunale di Catania (ord.

19.04.2022; ord. 10.05.2022; ord. 29.11.2022), il Tribunale di Ragusa (ordinanze gemelle del 21.02.2022; ord. 23.08.2024), il Tribunale di Messina (ord. 21.10.2024), il Tribunale di Palermo (ord. 12.10.2022). Ne consegue che il foro di Termini Imerese risulta privo di qualsiasi criterio di collegamento con il rapporto di lavoro dedotto in giudizio e con la correlata domanda azionata, non potendo applicarsi un (inesistente) foro ex art. 413 c.p.c. corrispondente al luogo di espletamento della (diversa) prestazione lavorativa di docenza, di guisa che dovrà dichiararsene l'incompetenza, in favore dell'anzidetto Tribunale del Lavoro di Roma".

All'udienza del 18.12.2024, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa C. Gagliano, tratteneva la causa in decisione, ed in data 19.12.2024, emetteva Ordinanza nella causa RGN 4195/2024, e dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Termini Imerese, in funzione del Giudice del Lavoro per essere territorialmente competente quello di Roma; e fissava il termine di 30 giorni per la riassunzione del presente provvedimento dinnanzi al giudice competente.

Il ricorrente intende riassumere la causa cautelare dinnanzi al Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro.

Pertanto, per quanto sopra, il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE IN RIASSUNZIONE

Innanzi al Giudice del Lavoro del **Tribunale di Roma**, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, sostituita con il deposito di note scritte **ex art. 127 ter c.p.c**, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora a) ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutto il personale alle dipendenze della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. e 45 d. lgs 165/2001 quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.

ACCERTARE, PRONUNZIARE e DICHIARARE il diritto del Prof. Vito Russotto, in applicazione dell'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, ad essere assegnato, quale Dirigente Scolastico, ad una sede quanto più vicina possibile alla residenza della Madre e del Padre da assistere, e quindi *in primis* ad un istituto scolastico sito nel comune di Bisacchino o Corleone, oppure nella Provincia di Palermo, in alternativa in una sede disponibile nel territorio vicino al familiare da assistere, o comunque in una delle sedi scolastiche vacante e disponibili, come indicate in premessa, per l'anno scolastico 2024/2025, a decorrere dal 1.9.2024 o successivamente, congelando una delle sedi scolastica vacanti e disponibile, come evidenziate nella domanda di preferenza delle sedi. **Si evidenzia che l'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Vasi" di Corleone (PA) (codice meccanografico PAIC8A900V) e l'Istituto Comprensivo Chiusa/Sclafani – G. Reina di Chiusa Sclafani (PA) (codice meccanografico PAIC82300E), sono stati dati in reggenza.**

PRONUNZIARE, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e comunque disporre la disapplicazione dell'atto con cui sono state assegnate ai candidati vincitori le varie Regioni e con cui il ricorrente è stata assegnato alla Regione Lombardia,

degli eventuali altri atti con cui sono state attribuite le sedi libere e disponibili della Regione Sicilia, nonché di eventuali clausole illegittime contenute in tutti gli atti emanati dal MIM, e per l'effetto,

CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, anche per il tramite delle sue articolazioni periferiche competenti (nella specie, l'USR per la Sicilia) ad assegnare al Prof. Vito Russotto, quale Dirigente Scolastico, ed ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, una sede di servizio quanto più vicina possibile alla residenza della Madre e del Padre da assistere in quanto conviventi con il ricorrente, e quindi *in primis* ad un istituto scolastico sito nel comune vicino alla residenza, **si evidenzia che l'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Vasi" di Corleone (PA) (codice meccanografico PAIC8A900V) e l'Istituto Comprensivo Chiusa/Sclafani - G. Reina di Chiusa Sclafani (PA) (codice meccanografico PAIC82300E), sono stati dati in reggenza**, oppure nella Provincia di Palermo, nonché adottare tutto quanto ritenuto a ciò necessario.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è pari ad € 259,00.

IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE

- a) **DISPORRE** per l'acquisizione del fascicolo personale del ricorrente;
- b) **DISPORRE** per la chiamata in causa degli eventuali controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c.;
- c) **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito di **ESIBIRE** la documentazione comprovante i pensionamenti dei dirigenti scolastici in servizio presso tutte le sedi scolastiche di tutti gli Uffici Scolastici Regionali d'Italia, avvenuti nell'a.s. 2023/2024, per essere collocati in pensione dal 1.9.2024.
- e) **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito di esibire l'elenco delle sedi dirigenziali effettivamente vacanti e disponibili di tutte le sedi scolastiche di tutti gli Uffici Scolastici Regionali d'Italia, per l'a.s. 2024/2025.

Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù della condotta processuale di controparte.

SI PRODUCE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

1. Certificato di Servizio e Cedolino Paga rata di settembre 2024.
2. Verbale Commissione medica signora xxx.
3. Verbale Commissione medica signor Russotto xxx.
- 3.1. Dichiarazione della situazione familiare DS Vito Russotto.
4. Dichiarazione del signor Russotto xxx.
5. Decreto di concessione dei benefici legge 104/92.
6. Verbale della Commissione medica di Palermo signor xxx.
7. Domanda di partecipazione Concorso DS.

8. Ordine di preferenza. **9.** Assegnazione ai ruoli regionali a.s. 2024/2025. **10.** Indicazione preferenza sedi. **11.** Elenco sedi. **12.** Decreto 32463 del 29.07.2024, incarico di presidenza. **12.1.** Decreto 32463 del 29.07.2024, incarico di presidenza. Allegato. **13.** Decreto n. 32780 del 31.07.2024 – incarichi in reggenza. **14.** Decreto n. 13522 del 28.08.2024. **15.** Decreto n. 17370 del 28.08.2024. **16.** Decreto n. 20335 del 29.08.2024. **17.** Decreto 3909 del 28.08.2024. **18.** Tutte le sedi vacanti e disponibili ed in reggenza Regione Sicilia. **19.** Giurisprudenza di Merito richiamata nel ricorso.

**INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVI AL RICORSO DI RIASSUNZIONE
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. LAVORO**

A. Decreto di incompetenza n. 17199-2024 del 20.12.2024 RGN. 4195-2024 - Tribunale di Termini Imerese.

B. Sentenza n. 4547-2024 del 20.12.2024 - Corte d'Appello di Roma.

Bologna / Roma, 27.12.2024

Avv. Giuseppe Versace

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avv. Giuseppe Versace del Foro di Bologna, in qualità di Procuratore del **Prof. Vito Russotto**, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, coincidente con tutti i candidati vincitori del Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023, che sono stati individuati ai ruoli regionali a.s 2024/2025 relativa al Concorso Dirigenti scolastici (DM 107/2023), presso tutti gli USR, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

FORMULA ESPRESSA ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

VOGLIA

Autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i candidati vincitori del Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023, che sono stati individuati ai ruoli regionali a.s 2024/2025 relativa al Concorso Dirigenti scolastici (DM 107/2023), presso tutti gli USR attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data

dell'udienza; **b)** nome del ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute; **c)** indicazione dei controinteressati individuati come tutti i candidati vincitori del Concorso riservato per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui a D.M. 107 dell'8.06.2023, che sono stati individuati ai ruoli regionali a.s 2024/2025 relativa al Concorso Dirigenti scolastici (DM 107/2023), presso tutti gli USR (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza); **d)** Estratto del ricorso, con oscuramento dei nominativi e delle patologie delle persone con portatore di handicap, L. 104/1992, e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Bologna / Roma, 27.12.2024

Avv. Giuseppe Versace